SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 110**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991, n. 461.

Regolamento in materia di procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, con riguardo all'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e in particolare l'art. 10, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per stabilire procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, con riguardo all'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Ministero del tesoro, espresso con nota n. 8739 del 18 gennaio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10 della legge;

c) per bollettino, quello di cui all'art. 26 della legge.

Art. 2.

Comunicazione volontaria delle intese

1. La facoltà di comunicazione delle intese, ai sensi dell'art. 13 della legge, deve essere esercitata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta da parte del segretario generale dell'Autorità o suo delegato.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa. L'Autorità, al fine di facilitare la presentazione di tali comunicazioni, può predisporre un apposito formulario da pubblicarsi sul bollettino.

3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13 della legge in tema di comunicazioni incomplete o non veritiere. L'Autorità deve comunque informare le imprese dell'incompletezza o non veridicità delle comunicazioni dalle stesse fornite.

4. Qualsiasi modifica degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione, che è nota alle parti o a taluna di esse, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità. Ai fini del decorso del termine di cui all'art. 13 della legge, la comunicazione di modifica equivale alla comunicazione di una nuova intesa.

Art. 3.

Notificazione dell'apertura dell'istruttoria

1. In relazione agli elementi in suo possesso o portati a sua conoscenza ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge, l'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 e 3 della legge, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, nonché alle imprese ed agli enti che ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora si tratti di imprese assicurative l'Autorità provvede a darne immediata comunicazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. La notificazione di cui al comma 1 può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Autorità.

3. La notificazione deve contenere gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, nonché il termine, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della notifica stessa, entro il quale può essere esercitato il diritto di essere sentiti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge.

4. L'Autorità dà adeguata pubblicità dell'avvio dell'istruttoria anche mediante pubblicazione sul bollettino, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 8.

5. Nella notificazione e nella pubblicità di cui al presente articolo devono essere altresì indicati l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, nonché l'ufficio dove si possa prendere visione degli atti del procedimento stesso, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 8.

Art. 4.

Poteri istruttori

1. I poteri istruttori di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge, così come disciplinati dal presente articolo e dagli articoli 5 e 6, sono esercitati a decorrere dal ricevimento

della notificazione da parte dei soggetti interessati all'istruttoria, anche contestualmente alla notificazione stessa. Nel caso di pluralità dei soggetti cui è stata notificata l'apertura dell'istruttoria,l'esercizio dei poteri nei confronti di ciascuno di essi decorre dal ricevimento della notificazione loro indirizzata.

2. L'Autorità può in qualsiasi momento richiedere di fornire informazioni ed esibire documenti alle imprese, enti o persone che ne siano ritenuti in possesso. Le richieste devono essere formulate per iscritto in uno dei seguenti modi:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegna a mano contro ricevuta;

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;

d) telex o telegramma.

3. Per le richieste formulate a mezzo telex o telefax devono essere adottate modalità tali da garantire sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati.

4. Le richieste di informazioni dell'Autorità possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni di cui al comma 5. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documento è consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.

5. La richiesta dovrà sinteticamente indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento;

d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste eventualmente anche in forma orale;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

6. L'obbligo di fornire le informazioni richieste ad imprese o ad enti grava sui titolari delle imprese o loro rappresentanti e se si tratta di enti con o senza personalità giuridica su coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza legale.

7. I documenti di cui è richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia autentica. L'Autorità ha facoltà di estrarne copia. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalità di cui all'art. 9.

8. il termine di cui alla lettera *c)* del comma 5 dovrà essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti, tenuto conto del tempo necessario per predisporli.

9. L'Autorità può inoltre sentire, al fine di integrare l'istruttoria, ogni altra persona, anche nella qualità di legale rappresentante di enti con o senza personalità giuridica, verbalizzando le informazioni raccolte.

Art. 5.

Ispezioni

1. L'Autorità può disporre ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche chiede l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati di procedere alle ispezioni di cui al comma 1 esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto, lo scopo dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, tenuto conto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8, non costituisce giustificato motivo del rifiuto o dell'omissione, di cui al comma 2 e all'art. 4, comma 5, lettera *e)*, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento aziendale si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività aziendale, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto attraverso strumenti informatici.

5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

a) controllare i documenti di cui al comma 4;

b) prendere copia dei documenti di cui alla lettera *a)*;

c) richiedere informazioni e spiegazioni orali;

d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione.

6. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'art. 9.

Art. 6.

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. L'Autorità può disporre perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

2. Il provvedimento con il quale l'Autorità dispone le perizie e le analisi di cui al comma 1, nonché la data a decorrere dalla quale i risultati definitivi delle perizie e delle analisi sono disponibili ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 7, comma 1, devono essere portati a conoscenza dei soggetti cui il procedimento si riferisce, nonché delle imprese e degli enti che, avendo un interesse diretto, immediato e attuale ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 2.

Art. 7.

Partecipazione all'istruttoria

1. I soggetti ai quali è stato notificato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, hanno facoltà:

a) di accedere ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 14;

b) di partecipare al procedimento amministrativo presentando memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

2. Agli effetti degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire nel procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione sul bollettino dell'avviso di avvio dell'istruttoria.

3. L'Autorità, ai fini dell'esercizio della facoltà, di cui all'art. 14, comma 1, della legge, di essere sentiti prima della chiusura dell'istruttoria, comunica almeno quindici giorni prima ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, il termine previsto per la chiusura dell'istruttoria. La richiesta di esercizio di tale facoltà deve pervenire all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

4. Nel corso delle ispezioni e delle audizioni e ogni qualvolta siano chiamati a fornire informazioni in forma orale, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione o dell'audizione.

Art. 8.

Riservatezza

1. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge, sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale.

2. La disposizione del comma 1 non osta alla pubblicazione, da parte dell'Autorità o comunque previa autorizzazione della stessa, di informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

3. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste che sia prescritto presentare in forma congiunta, l'Autorità consente di presentare comunque separatamente in allegato, e con annotazioni del riferimento al documento principale, le parti coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste all'Autorità con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.

4. L'Autorità, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 3, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.

Art. 9.

Verbalizzazioni e comunicazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 136, 137 e 141 del codice di procedura penale. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono immediatamente consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione, che ne facciano richiesta.

2. I verbali di cui al comma 1 devono essere sottoscritti dal segretario generale o da suo delegato se riferiti ad atti o provvedimenti dell'Autorità e, negli altri casi, dai funzionari procedenti.

3. La trasmissione di documenti e convocazione da parte dell'Autorità ai destinatari deve essere effettuata in uno dei modi previsti dal comma 2 dell'art. 4. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

4. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, essi devono provare di disporre dei poteri di rappresentanza.

Art. 10.

Autorizzazioni di intese in deroga ai divieti

1. Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'art. 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto di cui all'art. 2 della legge stessa, devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 2, comma 1, e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che nel caso di specie consentano di valutare la richiesta. L'Autorità, al fine di facilitare la presentazione di tali richieste, può predisporre un apposito formulario da pubblicarsi sul bollettino.

2. La decorrenza del termine di centoventi giorni, previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge, è sospesa dalle richieste di notizie ed elementi integrativi sino al ricevimento di quanto richiesto. Ai medesimi fini si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 4.

3. L'Autorità, ricevuta la richiesta di autorizzazione, ne dà adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul bollettino, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 8.

4. Ai soggetti cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalla autorizzazione, nonché a coloro che hanno presentato la richiesta, spetta la facoltà di intervenire nel procedimento così come disciplinata all'art. 7, commi 1 e 2. Ai fini del diritto di accesso ai documenti si applica l'art. 14. Nel corso delle ispezioni e delle audizioni e ogni qualvolta siano chiamati a fornire informazioni in forma orale, ai soggetti interessati è riconosciuta la facoltà di cui all'art. 7, comma 4.

5. I soggetti richiedenti l'autorizzazione hanno diritto di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale prima della chiusura della istruttoria. A tal fine si applicano le modalità ed i termini di cui all'art. 7, comma 3.

6. L'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento delle richieste di autorizzazione di cui al comma 1 e si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

Art. 11.

Revoca delle autorizzazioni

1. Alle revoche dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura di cui all'art. 10, previa diffida notificata agli interessati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 3. I poteri istruttori dell'Autorità, nonché le facoltà e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilità per l'Autorità di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 12.

Istruttoria per le operazioni di concentrazione

1. Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione di cui all'art. 16, comma 1, della legge devono contenere le informazioni e recare gli allegati essenziali, che possono essere indicati con apposito formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato sul bollettino, nonché tutti gli ulteriori elementi che consentano di valutare il contenuto delle operazioni.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta rilasciata dal segretario generale dell'Autorità o suo delegato. In tali comunicazioni può essere indicato un incaricato comune autorizzato a trasmettere o ricevere documenti per conto di tutte le parti che procedono alla comunicazione.

3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 7, della legge, in tema di comunicazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. L'Autorità deve comunque informare le imprese della inesattezza, incompletezza o non veridicità delle comunicazioni dalle stesse fornite.

4. L'Autorità, qualora ritenga che una concentrazione comporti le conseguenze di cui all'art. 6, comma 1, della legge, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese ed agli enti interessati, ovvero all'incaricato comune. La notificazione è effettuata con le modalità di cui all'art. 3 e deve contenere gli elementi essenziali in merito alla presunta esistenza delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge.

5. L'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge, si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14. A tal fine, i termini di quindici e dieci giorni indicati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, sono ridotti rispettivamente a sette e a cinque giorni. Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7, comma 2, è ridotto a quindici giorni. La proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge deve essere comunicata agli interessati con le medesime modalità con le quali è comunicata l'apertura dell'istruttoria stessa.

6. Qualora l'Autorità, a seguito di un'operazione ritualmente comunicata, non ritenga necessario avviare l'istruttoria, dà comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le stesse forme previste dal comma 2.

Art. 13.

Indagini conoscitive di natura generale

1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'art. 12, comma 2, della legge può essere adeguatamente pubblicizzato.

2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 l'Autorità esercita i poteri istruttori di cui agli articoli 4, 5 e 6; non possono applicarsi le sanzioni richiamate agli articoli 4 e 5 e alle richieste di informazioni e documentazioni sono opponibili esigenze di segreto aziendale o industriale. Dell'esito delle attività svolte è data notizia nelle forme ritenute opportune, eventualmente anche in fase di pubblicazione dei risultati dell'indagine sul bollettino.

3. Qualora nel corso dell'istruttoria, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, ovvero siano accertate le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, della stessa, l'Autorità provvede tempestivamente alle notificazioni di apertura dell'istruttoria previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 11.

Art. 14.

Accesso ai documenti amministrativi

1. L'Autorità riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di prendere visione degli atti dell'istruttoria ai sensi dell'ordinamento vigente.

Art. 15.

Sospensione dei termini

1. Le ordinanze di sospensione disposte dal giudice amministrativo in ordine a provvedimenti adottati nel corso dell'istruttoria sospendono il decorso dei termini, previsti dalla legge per la conclusione dell'istruttoria stessa, qualora la sospensione incida sulla prosecuzione del procedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 287/1990 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 10 e 26 della legge n. 287/1990, è il seguente:

«Art. 10. *(Autorità garante della concorrenza e del mercato).* — 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità».

«Art. 26 *(Pubblicità delle decisioni)*. — 1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'art. 12, comma 2».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 287/1990 è il seguente:

«Art. 13 *(Comunicazione delle intese)*. — 1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'art. 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo degli articoli 12 e 14 della legge n. 287/1990:

«Art. 12 *(Poteri di indagine)*. — 1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata».

«Art. 14 *(Istruttoria)*. — 1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente».

— Per il testo dell'art. 13 della predetta legge n. 287 1990 vedasi la nota all'art. 2.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 287/1990 si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 12 della legge n. 287/1990 si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 9. — 1. Qualunque soggetto, portarore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e dcumenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 331 *(Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)*. — 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».

Nota all'art. 9:

Si trascrive il testo degli articoli 136, 137 e 141 del codice di procedura penale:

«Art. 136 *(Contenuto del verbale)*. — 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda, se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione».

«Art. 137 *(Sottoscrizione del verbale)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 483, comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo».

«Art. 141 *(Dichiarazioni orali delle parti)*. — 1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese».

Nota all'art. 10

— Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 287/1990 è il seguente:

«Art. 2 (*Intese restrittive della libertà di concorrenza*). — 1. Sono considerati intese agli accordi e o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».

«Art. 4 (*Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza*). — 1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'art. 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'art. 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Nota all'art. 11:

Per il testo dell'art. 4 vedasi la nota precedente.

Nota all'art. 12:

— Si trascrive il testo degli articoli 6, primo comma, e 16 della legge n. 287/1990:

«Art. 6 (*Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza*), comma 1. — Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione».

«Art. 16 (*Comunicazione delle concentrazioni*). — 1. Le operazioni di concentrazione di cui all'art. 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'art. 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità».

Note all'art. 13:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 287/1990 vedasi la nota all'art. 10.

— Il testo dell'art. 3 della medesima legge n. 287/1990 è il seguente:

«Art. 3 (*Abuso di posizione dominante*). — 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi».

92G0321

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 23 gennaio 1992.

Autorizzazione all'ingresso della Adria Hotel Reservation S.r.l. nel Consorzio Rimini Village S.r.l.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 5 dicembre 1989, registrati alla Corte dei conti il 15 gennaio 1990, registro n. 1, fogli numeri 28, 31, 32, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi a favore dei progetti a carattere nazionale;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1991, registro n. 5, foglio n. 35, con il quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Consorzio Rimini Village S.r.l., relativa all'attuazione del progetto a carattere nazionale denominato «Rimini Village»;

Considerato che il concessionario ha richiesto, ai sensi dell'art. 10, lettera *e)*, della predetta convenzione, l'autorizzazione all'ingresso di una nuova società, Adria Hotel Reservation S.r.l., nel consorzio medesimo, dichiarando che la stessa acquisterebbe una partecipazione pari all'uno per cento dell'intero capitale sociale;

Vista la richiesta in tal senso della menzionata società Adria Hotel Reservation S.r.l.;

Ritenuto di accogliere la richiesta del consorzio onde garantire al meglio la gestione delle strutture;

Decreta:

Articolo unico

È autorizzato l'ingresso nel Consorzio Rimini Village S.r.l. della Adria Hotel Reservation S.r.l.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 gennaio 1992

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1992
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 196

92A2205

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 aprile 1992.

Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;

Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio;

Sentiti gli ordini ed i collegi professionali;

Decreta:

Art. 1.

Elenchi

Gli elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati, secondo i modelli allegati *A* e *B*, distintamente per i laureati in ingegneria e per i diplomati periti industriali, nei rispettivi ambiti di competenza attribuiti per legge.

Art. 2.

Domanda di iscrizione

In relazione al potere di approvazione degli elenchi, attribuito dal regolamento del 6 dicembre 1991, n. 447, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i richiedenti debbono rivolgere domanda alla locale camera di commercio, anche per il tramite degli ordini professionali o dei collegi di appartenenza, corredandola dei documenti e dei certificati riportati in allegato *C* precisando la categoria (ingegneri o periti) e la sezione di interesse.

Roma, 22 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO *A*

Tabella per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, comma 2, lett ... (***) della legge n. 46 del 5 marzo 1990

NOME E COGNOME Domicilio e recapito telefonico	Dati di laurea	Albo e data di iscrizione	Amministrazione di appartenenza e data di assunzione in servizio (*)	Informazioni generali (**)

(*) Per i funzionari pubblici che possono essere incaricati, secondo le norme vigenti, di effettuare verifiche e collaudi.
(**) Vengono indicate ulteriori informazioni utili per dimostrare la preparazione del soggetto (1.1 *a)*; *b)*, *c)*, *d)* per la tabella 1-2-3.
(***) Tabella 1 lettera *a)* e *b)* nonché comma 2° dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
Tabella 2 lettera *c)* ed *e)* dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
Tabella 3 lettera *d)* dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
Tabella 4 lettera *f)* dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
Tabella 5 lettera *g)* dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

ALLEGATO C

Legge 5 marzo 1990, n. 46

NORME SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Dati e notizie che debbono essere forniti dai richiedenti (laureati in ingegneria e diplomati periti industriali ai fini dell'inserimento negli elenchi dei professionisti per incarichi di verifiche e collaudi):

Generalità complete e indirizzo.

Codice fiscale partita IVA.

Corso di laurea indirizzo o diploma di perito industriale in ....

Albo di appartenenza, numero e data d'iscrizione all'albo.

Sezione (i) richiesta (e) (1).

Ogni informazione utile a dimostrare la preparazione del richiedente nella (e) sezione (i) richiesta (e).

(1) Il Ministero dell'industria - Ispettorato tecnico, si riserva, comunque di richiedere ulteriore documentazione che, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenersi necessaria durante l'istruttoria delle richieste.

92A2206

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 aprile 1992.

Rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione per il personale dei Ministeri.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90»;

Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che consente, tra l'altro, di rimborsare al dipendente in missione la spesa per uno o due pasti giornalieri entro limiti rivalutabili annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 183 del 6 agosto 1991, con il quale si è provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in L. 34.300 il limite massimo di spesa rimborsabile per il primo pasto ed in L. 68.500 quello rimborsabile per i due pasti;

Ritenuto che per la rivalutazione dei suddetti limiti, per l'anno 1992, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1991 e 1990 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e commercio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 19 febbraio 1992, n. 3762, dalla quale risulta che la variazione percentuale è stata del 7,73 per cento;

Ritenuto di dover operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a lire 100, ciò in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennità di missione;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1992 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono rideterminati come segue:

da L. 34.300 a L. 37.000 per un pasto;
da L. 68.500 a L. 73.800 per due pasti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro foglio n. 392

92A2199

DECRETO 10 aprile 1992.

Rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione per il personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, recante «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato»;

Visto l'art. 3 della legge n. 21/1991 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra l'altro, di rimborsare ai militari delle Forze armate ed agli appartenenti alle Forze di polizia, con esclusione dei gradi di generale e dei colonnelli nonché dei dirigenti, inviati in missione, la spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri, entro limiti rivalutabili annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 238 del 10 ottobre 1991, con il quale si è provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in L. 32.200 il limite massimo di spesa rimborsabile per il primo pasto ed in L. 64.400 quello rimborsabile per i due pasti;

Ritenuto che per la rivalutazione dei predetti limiti, per l'anno 1992, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1991 e 1990 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e commercio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 19 febbraio 1992, n. 3762, dalla quale risulta che la variazione percentuale è stata del 7,73 per cento;

Ritenuto di dover operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a lire 100, ciò in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennità di missione;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1992 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono rideterminati come segue:

da L. 32.200 a L. 34.700 per un pasto;
da L. 64.400 a L. 69.400 per due pasti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 393

92A2200

DECRETO 29 aprile 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 maggio-14 giugno 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 1992 l'errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992, con i quali è stato fissato nella misura del 13,05 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 aprile-14 maggio 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 maggio-14 giugno 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,90 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1992, è pari al 12,90 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1992, è pari al 13,40 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

92A2169

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 1992.

Controlli sulle somme riscosse mediante ruoli dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio per la riscossione dei tributi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43, che prevede l'obbligo, per i concessionari, di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 14 dello stesso decreto presidenziale n. 43/1988 in base al quale i concessionari sono soggetti alla vigilanza del Servizio centrale della riscossione;

Visto l'art. 72 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 che prevede il versamento da parte dei concessionari delle somme riscosse mediante ruoli alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori;

Visti i decreti ministeriali in data 28 dicembre 1989, e modificazioni successive, concernenti le istruzioni per la redazione, la trasmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli;

Visti i decreti ministeriali, in data 16 ottobre 1989 portanti, fra l'altro, la fissazione della misura dei compensi spettanti ai concessionari per importi iscritti a ruolo, nonché il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi ed i decreti ministeriali che fissano la misura degli interessi semestrali di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, emanati tutti ai sensi dell'art. 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Considerato che il Ministero del tesoro può fornire al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dalla cassa regionale siciliana, allo scopo di rendere possibile l'esecuzione di controlli intesi a verificare la tempestività e la congruità delle somme riscosse a mezzo ruoli e riversate dai concessionari;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'acquisizione dei dati relativi alla somme riscosse mediante ruoli e l'esecuzione dei controlli da operare a cura del sistema informativo del Ministero delle finanze;

Visto il conforme parere della commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, adottato nell'adunanza del 4 febbraio 1992, prot. n. 163;

Decreta:

Art. 1.

I concessionari ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione trasmettono al sistema informativo del Ministero delle finanze - Centro informativo della riscossione, su supporto magnetico o tramite collegamento telematico, i dati relativi alle riscossioni mediante ruoli dei tributi e delle altre entrate di spettanza dello Stato.

I dati da trasmettere ai sensi del comma precedente riguardano:

gli estremi della riscossione;
il soggetto versante;
gli estremi del versamento alle tesorerie provinciali dello Stato ed agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana;
le cause della mancata riscossione;
le cause del mancato versamento;
le variazioni al carico intervenute successivamente all'emissione del ruolo;
le eventuali procedure di espropriazione intraprese.

Con successive circolari del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità, i tempi e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, trasmette con cadenza mensile al sistema informativo del Ministero delle finanze Centro informativo della riscossione, i dati delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici provinciali della cassa regionale siciliana a fronte dei versamenti effettuati dai concessionari di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 delle imposte iscritte a ruolo.

Il contenuto informativo della fornitura è stabilito nell'allegato 1.

Le modalità e le specifiche tecniche di trasmissione di cui al comma 1 saranno stabilite d'intesa tra il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro.

Art. 3.

Sulla base dei dati di cui ai precedenti articoli e di quelli rilevati dalle cartelle di pagamento erariali, in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze, il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue controlli intesi a verificare che:

a) quanto dichiarato dal concessionario come versato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o al competente ufficio provinciale della cassa regionale siciliana risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

b) il versamento sia effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana entro i termini di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

c) i compensi gli interessi semestrali di mora nonché i rimborsi delle spese delle procedure esecutive siano nei limiti stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

d) l'importo versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana corrisponda a quanto dovuto dal concessionario.

Le discordanze evidenziate dai controlli di cui alle lettere precedenti devono essere segnalate alle intendenze di finanza competenti territorialmente.

Le intendenze di finanza espletati i controlli sulle segnalazioni di cui al comma precedente comunicano al Servizio centrale della riscossione gli esiti delle verifiche.

Art. 4.

I concessionari ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione trasmettono al sistema informativo del Ministero delle finanze - Centro informativo della riscossione i dati relativi alle riscossioni effettuate mediante ruoli dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti diversi dallo Stato, emessi ai sensi degli articoli 63, 68 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Il contenuto informativo, le modalità ed i tempi delle forniture indicate al comma precedente saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 1

Contenuto informativo dei dati da inoltrare a cura del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato al Ministero delle finanze

Esercizio.	Esercizio di emissione della quietanza
Erario/Regione . . .	E = conto erario R = conto regione
Imputazione:	
Capo	Indica il capo di entrata
Capitolo	Indica il capitolo di entrata
Articolo.	Indica il numero dell'articolo
Comp/Res.	C = conto competenza R = conto residui
Key-Quietanza:	
Tesoreria	Codice della tesoreria che ha emesso la quietanza
Numero.	Numero identificativo della quietanza
Sottonumero . . .	Sottonumero assegnato dal sistema per le quietanze pervenute con lo stesso numero
Data-Quietanza. . .	Data di emissione della quietanza
Versante.	Codice del soggetto versante riportato sulla quietanza
Data-Valuta.	Data di cui è stato effettuato il versamento
Importo	Importo della quietanza

92A2201

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 aprile 1992.

Autorizzazione alla prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova in data 22 maggio 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso la prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Vista la relazione favorevole, in data 21 dicembre 1990, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

La prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è autorizzata al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso il reparto operatorio dell'istituto di prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero della unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Peracchia prof. Alberto, direttore della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Calabrò dott. Francesco, aiuto della prima clinica chirurgica, sezione chirurgia toracica, del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Rea dott. Federico, professore a contratto della scuola di specializzazione di chirurgia toracica della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Ancona prof. Ermanno, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Rigotti dott. Paolo, ricercatore universitario dell'istituto di semeiotica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Livi dott. Ugolino, ricercatore universitario dell'istituto di chirurgia cardiovascolare del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di polmone.

Art. 6.

Il presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2202

DECRETO 10 aprile 1992.

Autorizzazione all'istituto di chirurgia cardiovascolare della Università degli studi di Padova a sostituire il capo équipe e ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti ministeriali dell'11 novembre 1985 e del 2 maggio 1988 con i quali l'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova è stato autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le istanze presentate dall'amministratore straordinario dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 in data 14 ottobre 1991 e 22 novembre 1991 intese ad ottenere la sostituzione del prof. Gallucci Vincenzo, direttore dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova, con il prof. Casarotto Dino, direttore dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova, quale responsabile delle équipes già autorizzate all'espletamento delle predette attività con i sopracitati decreti ministeriali e ad includere nella stessa il sanitario Muneretto dottor Claudio, assistente ospedaliero dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova è autorizzato a sostituire il professor Gallucci Vincenzo, direttore dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova, con il prof. Casarotto Dino, direttore dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova, quale responsabile delle équipes autorizzate al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico con decreti ministeriali 11 novembre 1985 e 2 maggio 1988 e ad includere nella stessa Muneretto dott. Claudio, assistente ospedaliero dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2203

DECRETO 10 aprile 1992.

Rinnovo all'ospedale Policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna dell'autorizzazione al trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 28 «Bologna Nord» di Bologna, in data 22 novembre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale Policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 24 aprile 1991;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna è autorizzato al trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di pancreas devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Marrano prof. Domenico, direttore dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Campione prof. Orazio, professore associato in chirurgia d'urgenza presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Minni prof. Francesco, professore associato di anatomia chirurgica e corso di operazioni presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Taffurelli dott. Mario, ricercatore universitario confermato presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Grassigli dott. Alberto, aiuto ospedaliero corresponsabile presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell Università degli studi di Bologna;

Viti dott. Giuliano, aiuto ospedaliero corresponsabile presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

D'Alessandro dott. Luigi, assistente ospedaliero presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Roversi dott. Carlo Alberto, assistente ospedaliero presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Greco dott. Vincenzo Maria, assistente ospedaliero presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio

Art. 5

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di pancreas

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale Centro sud di Bolzano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2204

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 febbraio 1992.

Determinazione del numero di lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova da collocare in Cassa integrazione guadagni nel corso dell'anno 1992.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1990 con il quale sono stati individuati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopracitata;

Visti i decreti interministeriali datati 21 febbraio 1990 e 10 gennaio 1991 con i quali sono stati determinati le dotazioni organiche con l'individuazione delle eccedenze, nonché il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova per l'anno 1990 e per l'anno 1991;

Viste le note n. 944, n. 945 e n. 978 rispettivamente del 13 febbraio 1992 e del 18 febbraio 1992 con le quali il Consorzio autonomo del porto di Genova ha comunicato che negli anni 1990 e 1991 non sono state fruite totalmente le giornate di Cassa integrazione guadagni straordinaria assegnate per i predetti anni a favore dei lavoratori sopraindicati in base al combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 85/1989 e dell'art. 3, comma 4, della legge n. 58/1990;

Ritenuto che, ai sensi della richiamata normativa, il beneficio in questione, se non pienamente utilizzato entro il 31 dicembre 1991, può essere fruito nel corso del 1992;

Considerato, altresì, che gli stanziamenti previsti a tale titolo per ciascun anno 1990 e 1991 debbono essere considerati come un'entità unica afferente l'intero periodo indicato dalla legge medesima;

Sentiti gli enti portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Decreta:

Le giornate di Cassa integrazione guadagni non utilizzate dalle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova negli anni 1990 e 1991, ammontanti complessivamente a 11.437, possono essere fruite nel corso del corrente anno in relazione alle esigenze specifiche della categoria, tenuti presenti i criteri indicati nel decreto interministeriale del 9 febbraio 1990.

Il numero dei lavoratori delle compagnie sopraindicate da collocare fuori produzione per i primi otto mesi dell'anno 1992 (gennaio-agosto) è fissato in 55 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A2170

DECRETO 25 marzo 1992.

Nuova individuazione del numero dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da collocare in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso del 1992.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, concernente il differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1990 con il quale sono stati individuati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopracitata;

Visto il decreto ministeriale datato 23 dicembre 1991 con il quale è stato rideterminato per l'anno 1991 il numero dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali da porre in Cassa integrazione guadagni straordinaria;

Vista la necessità di procedere ad una nuova individuazione del numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso del 1992 ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge n. 195/1992;

Considerato, altresì, che negli anni 1990 e 1991 non sono state fruite totalmente le giornate di Cassa integrazione assegnate per i predetti anni a favore della categoria;

Ritenuto, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della citata legge n. 58/1990 il beneficio in questione, se non pienamente utilizzato entro il 31 dicembre 1991, può essere fruito nel corso del 1992;

Considerato, pertanto, che alle 1500 unità fissate dall'art. 31 del decreto-legge 1° marzo 1992 vanno aggiunte 190 unità, corrispondenti al numero di giornate di Cassa integrazione non utilizzate nel corso degli anni 1990 e 1991;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze degli utenti portuali;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto ministeriale del 23 dicembre 1991 è modificata in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto, tenuti presenti i criteri indicati nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990, nonché il numero globale di unità indicato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1992

Il Ministro: FACCHIANO

TABELLA C

COMPAGNIE PORTUALI	Dotaz. organ. lavor. port.	Eccedenze	Dotaz. organ. dipend.	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Ancona	94	24	5	2	26	10
Anzio	0	13	0	1	14	10
Arbatax	34	24	2	1	25	29
Augusta	5	11	0	1	12	10
Baia	6	23	1	0	23	23
Bari	25	20	2	2	22	6
Brindisi	37	40	2	3	43	26
Cagliari	26	34	3	4	38	2
Castellammare di Stabia	18	12	2	2	14	2
Catania	48	48	3	0	48	22
Chioggia	104	89	8	5	94	50
Civitavecchia	102	191	8	6	197	123
Crotone	30	11	2	1	12	10
Gaeta	39	6	2	0	6	2
Gallipoli	0	20	0	0	20	20
Gela	4	57	2	1	58	32
Genova M.V. - Carboni	600	632	33	43	675	135
Imperia	16	35	1	0	35	35
La Spezia	110	11	4	4	15	8
Livorno	376	535	23	28	563	138
Manfredonia	65	68	5	1	69	28
Marina di Carrara	185	36	16	9	45	8
Marsala - Mazara del Vallo	6	15	0	1	16	12
Messina	5	3	1	1	4	2
Milazzo - Lipari	25	5	2	1	6	0
Molfetta - Barletta - Trani	29	11	2	1	12	6
Monfalcone	170	8	6	3	11	7
Monopoli	5	7	0	1	8	4
Napoli	212	160	15	10	170	90
Olbia	12	120	4	2	122	10
Palermo - Termini Imerese	89	130	6	3	133	81
Pantelleria	0	2	0	2	4	0
Pescara	14	1	1	1	2	1
Piombino - Portoferraio	50	42	4	1	43	30
Porto Empedocle - Licata	15	60	3	2	62	44
Porto Nogaro	17	27	2	0	27	17
Portoscuso	22	3	2	1	4	2
Porto Torres	11	10	2	1	11	0
Pozzuoli	9	15	1	1	16	11
Ravenna	230	454	35	21	475	125
Reggio Calabria	14	3	2	1	4	2
Riposto	0	21	0	2	23	17
Salerno	198	156	7	4	160	120
Sant'Antioco	23	13	2	1	14	11
Savona	195	114	15	6	120	18
Siracusa	47	20	2	1	21	31
Taranto	32	124	5	1	125	72
Torre Annunziata	5	3	1	3	6	5
Trapani	4	11	0	1	12	0
Trieste	294	369	20	4	373	160
Venezia	208	238	30	40	278	65
Viareggio	12	11	1	1	12	4
Vibo Valentia M.	3	9	0	2	11	8
Gruppo portuale Lampedusa	0	9	1	0	9	6
Totali . . .	3.880	4.114	293	234	4.348	1.690

92A2207

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Linee programmatiche per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984 con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a., nel settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, che, nel quadro di nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero, prevede l'aggiornamento del piano settoriale con particolare riferimento agli obiettivi ed alle azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonché per lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1990 con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo saccarifero e riconfermate, in aderenza alla normativa soprarichiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS di cui alla delibera del 12 giugno 1984;

Vista la nota del 6 marzo 1992 con la quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha preposto, unitamente alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi dalla RIBS a due società saccarifere del Centro-Nord, un quadro di misure dirette a delineare il riassetto dell'apparato produttivo del settore bieticolo-saccarifero del Mezzogiorno continentale;

Considerato che gli interventi proposti per la complessiva ristrutturazione delle imprese saccarifere risultano conformi alle linee guida contenute nel documento di aggiornamento del piano;

Visto l'accordo sottoscritto dal Ministro dell'agricoltura, dal gruppo Italgrani e dalla società Eridania Z.N. in data 16 gennaio 1992, relativo alla realizzazione di attività alternative ed integrative nel Mezzogiorno continentale ai sensi di legge n. 209/1990 alla cui osservanza sono subordinate le misure favorevoli ivi previste a favore degli anzidetti soggetti;

Visto l'accordo sottoscritto in data 26 febbraio 1992 dal Ministro dell'agricoltura, dell'assessore regionale per la Calabria, dal gruppo SFIR e da altri parti interessate, relativo alla chiusura dello zuccherificio di Strongoli e alle misure di accompagnamento alla cui osservanza è subordinato l'aumento di quote alla finanziaria saccarifera italo iberica del predetto gruppo;

Rilevato che le modalità e i tempi richiesti dalla ristrutturazione del settore nel Mezzogiorno si raccordano, secondo quanto previsto negli accordi sottoscritti tra le parti, con l'avvio delle nuove iniziative ed eventualmente con l'adozione di misure di sostegno sociale;

Considerato che, per quanto attiene le attivita alternative ed integrative a quelle bieticolo-saccarifere, in Ministro dell'agricoltura propone anche un piano di intervento per la promozione di una società nel campo della trasformazione del pomodoro in grado da un lato di assecondare la riconversione agricola e industriale nelle aree bieticole delle regioni Puglia, Basilicata e Calabria e dall'altro di assicurare la necessaria competitività nel mercato attraverso concentrazioni produttive capaci di sostituire le unità aziendali rivelatesi antieconomiche;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Sono approvate le linee programmatiche di intervento contenute nelle nota soprarichiamata finalizzate alla ristrutturazione dell'assetto produttivo del settore bieticolo-saccarifero nel Mezzogiorno continentale e alla promozione di attività agroindustriali idonee a garantire, nello stesso bacino meridionale, i redditi agricoli e l'occupazione industriale derivanti dagli stabilimenti saccariferi per i quali è prevista la cessazione dell'attività.

2. Ai fini dell'attuazione delle linee di intervento riguardanti le iniziative agro-industriali collegabili alla ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero è approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 19 dicembre 1983 n. 700 e 30 luglio 1990 n. 209, il piano di intervento per la promozione di una società nel campo della trasformazione del pomodoro da industria.

La RIBS S.p.a. è autorizzata a partecipare alla compagine azionaria della costituenda società con versamenti contestuali a quelli degli altri soci, per un importo di lire 25 miliardi. La stessa RIBS è autorizzata a concedere alle società finanziamenti per un importo massimo di 10 miliardi.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità e i tempi di erogazione delle predette risorse finanziarie in armonia con l'attuazione del piano di intervento.

3. Il Ministro dell'agricoltura presenterà al CIPE i piani di intervento relativi sia per la ristrutturazione saccarifera che per le attività alternative e integrative, in applicazione delle linee programmatiche di cui al punto 1.

4. Ai fini della ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero nel Centro-Nord in base alle linee guida dell'aggiornamento del piano, la RIBS è autorizzata a rinegoziare i finanziamenti erogati in favore della società Copro B Sadam alle condizioni previste dalla delibera del CIPE del 12 giugno 1984 con decorrenza il 1° gennaio 1992.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2214

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Accantonamento della somma di lire 43.352 miliardi del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente e parte in conto capitale, in attesa di definitiva ripartizione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal primo gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 415, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992), che determina la quota del Fondo sanitario nazionale 1992 in lire 82.870 miliardi per la parte corrente;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare, il primo comma dell'art. 4, della suddetta legge n. 412/91 che demanda al Governo d'intesa con la Conferenza permenente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale, nonché gli standards organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992;

Ravvisata l'opportunità di assegnare, nelle more della predisposizione del predetto provvedimento, alle regioni e province autonome una quota di parte corrente in acconto sul Fondo sanitario nazionale 1992 per sopperire alle urgenti necessità finanziarie del Servizio sanitario nazionale;

Visto il comma 13 del già citato art. 4 della legge n. 412/91 che autorizza, per l'anno 1992, le regioni a statuto ordinario ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione staordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi. Per le stesse finalità gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre mutui per l'importo complessivo di lire 100 miliardi per l'anno 1992;

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990 con la quale è stato deliberato che le regioni possono destinare le disponibilità assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, pur considerando che anche per l'anno 1992 gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990;

Visto l'art. 20 del predetto decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 febbraio 1992;

Ritenuto di condividere i criteri e parametri proposti dal Ministro della sanità sia per il riparto della quota di parte corrente in acconto, sia in quella in conto capitale;

Considerato che, in attesa del decreto di scorporo della Croce rossa italiana dai servizi di assistenza sanitaria, occorre provvedere anche il 1992 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore dell'ente;

Viste le determinazioni della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio 1992;

Delibera:

1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, pari a lire 82.870 miliardi è accantonata la somma di lire 43.352 miliardi in attesa della definitiva proposta di riparto da parte del Ministro della sanità da inoltrarsi previa adozione del provvedimento previsto dall'art. 4 della legge n 412/91 richiamato in premessa.

A valere sul predetto stanziamento di lire 82.870 miliardi è assegnata la somma di lire 39.370 miliardi a titolo di acconto alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come indicato nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

È assegnata alla Croce rossa italiana, per l'anno 1992, la somma di lire 148 miliardi (di cui due miliardi da utilizzare per l'informatizzazione dell'ente ed il collegamento telematico e radiofonico con il Servizio sanitario nazionale) a valere sulla quota di parte corrente 1992 del Fondo sanitario nazionale.

2. Le regioni a statuto ordinario, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, sono autorizzate a contrarre mutui decennali a valere sui finanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1992, per l'importo complessivo di lire 1500 miliardi.

Detto importo è ripartito come nell'allegato tabella *B* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE CORRENTE ANNO 1992

ASSEGNAZIONI IN ACCONTO
(in miliardi di lire)

Regioni	Assegnazioni 1° semestre 1992
Piemonte	3.004,965
Val d'Aosta	47,176
Lombardia	6.371,182
Provincia autonoma di Bolzano	211,613
Provincia autonoma di Trento	227,752
Veneto	3.114.578
Friuli-Venezia Giulia	743,286
Liguria	1.254,836
Emilia-Romagna	2.817,762
Toscana	2.518,574
Umbria	573,478
Marche	1.004,827
Lazio	3.668,725
Abruzzo	875,075
Molise	230,465
Campania	4.002,107
Puglia	2.820,444
Basilicata	398,781
Calabria	1.404,573
Sicilia	3.007,989
Sardegna	1.061,812
Totale...	39.370,000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - CONTO CAPITALE
ANNO 1991

AUTORIZZAZIONE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
AD ASSUMERE MUTUI DECENNALI
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazioni 1° semestre 1992
Piemonte	128.803
Val d'Aosta	—
Lombardia	272.179
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	162.536
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	59.644
Emilia-Romagna	127.955
Toscana	115.276
Umbria	26.391
Marche	48.196
Lazio	147.844
Abruzzo	42.368
Molise	9.495
Campania	145.969
Puglia	135.925
Basilicata	18.824
Calabria	58.595
Sicilia	—
Sardegna	—
Totale...	1.500.000

92A2213

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Modificazione alla deliberazione 31 gennaio 1992 concernente il riparto delle disponibilità finanziarie relative al triennio 1992-1994 per l'adozione di provvedimenti in materia di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, 6 e 79 della citata legge concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Vista la propria precedente delibera 31 gennaio 1992 che rimodula, sulla base delle disponibilità indicate dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415 (finanziaria 1992) relativamente al triennio 1992-94 le assegnazioni per il citato triennio;

Udita la proposta di modifica rappresentata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione già avviati nel settore delle opere di culto e di interesse storico-artistico da parte dei provveditorati alle opere pubbliche delle regioni Campania e Basilicata;

Delibera:

La disponibilità finanziaria assegnata con delibera CIPE 31 gennaio 1992 per le finalità di cui all'art. 32 pari a lire 246,285 miliardi, relativamente all'anno 1992, viene ridotta di lire 8 miliardi e viene incrementata di pari importo l'assegnazione, per lo stesso titolo, prevista programmaticamente per l'anno 1993.

Contemporaneamente viene assegnata, al Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 8 miliardi, di cui lire 5 miliardi per il provveditorato alle opere pubbliche della regione Campania e lire 3 miliardi per il provveditorato alle opere pubbliche della regione Basilicata, riducendo contestualmente l'assegnazione, per analogo importo, programmaticamente prevista a favore del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2215

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Aumento dell'assegnazione di fondi per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti da eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e successive modificazioni;

Vista la propria delibera in data 31 gennaio 1992, con la quale veniva, fra l'altro, assegnata al funzionario CIPE la somma di lire 50 miliardi da utilizzare per gli interventi di manutenzione necessaria ad assicurare la fruibilità delle opere realizzate, e della loro salvaguardia non oltre il 31 dicembre 1992 con gestione separata e per conto degli enti destinatari degli immobili;

Considerato che il funzionario CIPE con nota n. 159/Gab. in data 24 marzo 1992 ha indicato un maggior fabbisogno di lire 20 miliardi;

Viste le disponibilità recate dalla legge finanziaria 1992 per il completamento delle opere del titolo VIII della legge n. 219/81 e successive modificazioni;

Delibera:

L'assegnazione di cui al punto 3 della delibera in data 31 gennaio 1992 è aumentata di 20 miliardi di lire.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2212

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Determinazione degli indirizzi per la concessione di benefici agevolativi alle cooperative di produzione e lavoro costituite tra lavoratori dipendenti da aziende in crisi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, che istituisce, tra l'altro, il «fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione» per la concessione di contributi a cooperative costituite tra dipendenti provenienti da aziende in crisi;

Viste le proprie delibere in data 18 dicembre 1985 e 12 febbraio 1987 adottate in applicazione dell'art. 19 della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di determinare le direttive ed i requisiti minimi per la concessione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge citata;

Vista la legge 15 maggio 1989, n. 181 con la quale è stato, fra l'altro, disposto il rifinanziamento della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Vista la nota in data 31 dicembre 1990 con la quale la Commissione delle Comunità Europee ha dato il proprio assenso al rifinanziamento della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recato dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Le cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, ivi comprese quelle costituite dai lavoratori di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 2 della legge 15 maggio 1989, n. 181, ubicate nelle aree

previste dal quarto comma dell'art. 10 della richiamata legge 15 maggio 1989, n. 181, indicate nell'allegato *A*, che fa parte integrante della presente deliberazione, potranno essere destinatarie dei contributi di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, in misura pari a cinque volte il capitale sociale sottoscritto dai soci ovvero a cinque annualità dell'onere di cassa integrazione guadagni speciale, a condizione che almeno il 30% della compagine sociale sia costituito da lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore siderurgico, navale o in settori assimilati.

2. Gli associati nelle cooperative di produzione e lavoro che abbiano ottenuto l'agevolazione statale nella misura di cui al precedente comma 1, non potranno usufruire per un periodo di cinque anni del trattamento della cassa integrazione ordinaria o speciale né di indennità di disoccupazione straordinaria.

3. Le cooperative di produzione e lavoro costituite da lavoratori aventi anzianità aziendale anteriore al 1° gennaio 1988 i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale nella qualità di dipendenti:

a) delle imprese a partecipazione statale indicate nell'allegato *B* che fa parte integrante della presente delibera;

b) delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione;

c) delle imprese di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* che successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1989, n. 181, siano passati alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda,

sono equiparate a quelle di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al precedente comma 1.

4. Il primo capoverso del punto 1 ed il punto 2 della delibera CIPI del 12 febbraio 1987, n. 94, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1987, n. 66, sono rispettivamente così modificati:

«1. I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono essere concessi per iniziative di cooperative di produzione e lavoro costituite da non più di 75 soci lavoratori».

«2. I contributi predetti possono tuttavia essere concessi, in via eccezionale, anche per iniziative di cooperative di produzione e lavoro con più di 75 soci lavoratori, ovvero con più di 50 soci lavoratori nel caso di cooperative operanti nel settore tessile e abbigliamento, e fino ad un massimo di 150, purché le iniziative stesse siano caratterizzate da contenuti occupazionali e tecnologici particolarmente qualificati e meritevoli».

5. I beni inclusi nel programma di investimento cui si riferisce il contributo concesso ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, non possono essere alienati o comunque distratti per un periodo di tre anni, qualora il contributo sia commisurato a tre annualità di cassa integrazione guadagni o al triplo del capitale sociale sottoscritto da soci, ovvero per un periodo di cinque anni, qualora l'agevolazione sia commisurata a cinque annualità di cassa integrazione guadagni o al quintuplo del capitale sociale.

Tale periodo decorre dalla data di partecipazione della società finanziaria al capitale sociale della cooperativa, risultante dalla certificazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro e coincidente con le date di effettiva erogazione dei fondi.

6. I lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro cessano di usufruire del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o speciale e di indennità di disoccupazione straordinaria a decorrere dalla data del versamento, da parte delle società finanziarie, delle quote di capitale sociale sottoscritte in misura pari al contributo statale ricevuto e risultante dalla certificazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

Aree di aiuto stabilite ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 181/1989:

1) Provincia di Taranto.
2) Provincia di Napoli.
3) Provincia di Terni.
4) Provincia di Genova.

Aree di aiuto stabilite ai sensi del regolamento CEE n. 2052/1988 del 24 giugno 1988:

1) Provincia di Torino: tutta la provincia escluso il comune di Torino.

2) Provincia di Massa Carrara.

3) Provincia di Frosinone: Anagni - Cassino - Ceccano - Ferentino - Frosinone - Isola Liri - Patrica - Piedimonte San Germano - Pontecorvo - Sora.

4) Provincia di Novara: Verbano - Cusio - Ossola.

5) Provincia di Aosta: Aosta - Arnad - Bard - Brissogne - Chambave - Champdepraz - Charvensod - Chatillon - Donnas - Fenis - Fontainemore - Gignod - Gressan - Hone - Issogne - Jovencan - Lillianes - Montjouet - Nus - Perloz - Pollein - Pontey - Pont Saint Martin - Quart - Roisan - Saint Christophe - Saint Denis - Saint Marcel - Saint Vincent - Sarre - Verrayes - Verres.

6) Provincia di Sondrio: Comunità montana Valchiavenna - Comunità montana Valtellina di Morbegno - Comunità montana Valtellina di Sondrio - Comunità montana Valtellina di Tirano.

7) Provincia di Rovigo: tutta la provincia ad eccezione di: Ariano Polesine - Bagnolo Po - Canaro - Castelguglielmo - Castelnovo Bariano - Ceneselli - Corbola - Costa di Rovigo - Ficarolo - Fiesso Umbertiano - Frassinelle Polesine - Gavello - Giacciano con Baruchella - Lore - Lusia - Melara - Papozze - Pettorazza Grimani - Polesella - Rosolina - San Bellino - San Martino di Venezze - Stienta - Trecenta - Villadose - Villanova Marchesana.

8) Provincia di Firenze: Prato - Carmignano - Cantagallo - Montemurlo - Poggio a Caiano - Vaiano - Vernio.

9) Provincia di Pesaro-Urbino: tutta la provincia ad eccezione di: Cartoceto - Colbordolo - Fano - Gabicce Mare - Gradare - Mondolfo - Montelabbate - Pesaro - San Costanzo - Sant'Angelo in Lizzola - Tavullia.

10) Provincia di Perugia: Spoleto.

Aree di aiuto stabilite ai sensi del regolamento CEE n. 328/1988 del 2 febbraio 1988 (Resider):

1) Provincia di Livorno.

2) Provincia di Brescia: Angolo Terme - Artogne - Berzo Demo - Berzo Inferiore - Berzo San Fermo - Bianzano - Bienno - Borgo di Terzo - Borno - Bossico - Braone - Breno - Capo di Ponte - Casazza - Castro - Cedegolo - Cenate Sopra - Cerveno - Ceto - Cevo - Cimbergo - Cividate Camuno - Corteno Golgi - Costa Volpino - Darfo Boario Terme - Edolo - Endine Gaiano - Entratico - Esine - Fonteno - Gaverina Terme - Gianico - Grone - Incudine - Losine - Lovere - Lozio - Luzzana - Malegno - Malonno - Monasterolo del Castello - Monno - Niardo - Ono San Pietro - Ossimo - Paisco Loveno - Paspardo - Pian Camuno - Piancogno - Pianico - Pisogne - Ponte di Legno - Prestine - Ranzanico - Riva di Solto - Rogno - Saviore dell'Adamello - Sellero - Solto Collina - Sonico - Sovere - Spinone al Lago - Temù - Trescore Balneario - Vezza d'Oglio - Vigano San Martino - Vione - Zandobbio.

Aree di aiuto stabilite ai sensi del regolamento CEE n. 2506/1988 del 26 luglio 1988 (Renaval):

1) Provincia di Savona: Albenga - Albisola Marina - Albisola Superiore - Altare - Borghetto Santo Spirito - Borgio Verezzi - Cairo Montenotte - Carcare - Celle Ligure - Cengio - Ceriale - Cosseria - Dego - Finale Ligure - Loano - Mallare - Millesimo - Pietra Ligure - Quiliano - Roccavignale - Sassello - Savona - Stella - Urbe - Vado Ligure - Varazze - Vezzi Portio - Villanova d'Albenga.

2) Provincia di La Spezia: Ameglia - Arcola - Beverino - Bolano - Borghetto di Vara - Brugnato - Calice al Cornoviglio - Carrodano - Castelnuovo Magra - Devia Marina - Follo - La Spezia - Lerici - Levanto - Ortonovo - Portovenere - Riccò del Golfo di Spezia - Santo Stefano Magra - Sarzana - Sesta Godano - Varese Ligure - Vezzano Ligure.

3) Provincia di Trieste.

4) Provincia di Gorizia.

5) Provincia di Venezia: Campagna Lupia - Chioggia - Martellago Spinea - Venezia (eccetto Mestre).

6) Provincia di Rovigo: Donada - Loreo - Rosolina.

ALLEGATO *B*

Imprese a partecipazione statale previste al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 181/1989.

Attività industriali triestine S.p.a.;
Centro acciai S.p.a.;
Centro sviluppo materiali S.p.a.;
Dalmine S.p.a.;
Deltacogne S.p.a.;
Deltavaldarno S.p.a.;
Eurosider S.p.a.;
Finsider S.p.a. in liquidazione;
Icrot S.p.a.;
Ilva S.p.a.;
Italsider S.p.a. in liquidazione;
ITA - Industrie trasformazione acciaio S.p.a.;
Itallamiere S.p.a.;
Lavemetal S.p.a.;
Lovere Sidermeccanica S.p.a.;
Nuova Deltasider S.p.a. in liquidazione;
Rifinsider S.p.a.;
Rivestubi S.p.a.;
Se.co.sid. S.p.a.;
Siefa S.p.a.;
Sidercomit S.p.a.;
Siderexport S.p.a.;
Sidermontaggi S.p.a.;
Silca S.p.a.;
ARC Sipra - Società italiana prefabbricati acciai Sipra S.p.a.;
Sisma S.p.a.;
Terni acciai speciali S.p.a. in liquidazione;
Tubificio Dalmine/Italsider S.p.a.
Brollo Sud S.p.a.

92A2211

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Proroga per un anno della continuazione di esercizio della Nuova Autovox S.p.a. in amministrazione straordinaria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 2, secondo comma, della stessa legge il quale dispone che l'esecuzione del programma predisposto dal commissario delle società in amministrazione straordinaria deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI;

Vista la legge 31 marzo 1982, n. 119, la quale stabilisce, all'art. 2, che la continuazione dell'esercizio dell'impresa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria può essere prorogata non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni;

Vista la propria delibera del 4 dicembre 1990 con la quale il CIPI ha espresso tra l'altro parere favorevole alla proroga per un anno della continuazione dell'esercizio della Nuova Autovox S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Vista la nota n. 101496 in data 13 novembre 1991 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del CIPI la richiesta di proroga dell'esercizio di impresa della Nuova Autovox S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Visto il parere favorevole espresso in data 10 ottobre 1991 dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

ESPRIME

parere favorevole alla proroga per un anno della continuazione dell'esercizio della Nuova Autovox S.p.a. in amministrazione straordinaria.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2210

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989.

Il giorno 25 marzo 1992 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, pubblicata nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1992.

In conformità all'art. 31, la convenzione entrerà in vigore il giorno 1° maggio 1992.

92A2223

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati

Con decreto ministeriale 30 aprile 1992 è stato prorogato il mandato del commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (I.P.L.A.S.), nella persona dell'avvocato Franco De Bernardinis.

92A2224

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'«Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in Roma

Con decreto ministeriale 17 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1992, registro n. 15 Interno, foglio n. 198, l'«Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con sede in Roma, viene autorizzata a modificare lo statuto, giusta delibere del consiglio di amministrazione del 29 aprile e 24 giugno 1991, di cui ai verbali d'adunanza numeri di repertorio 13520 e 13714, redatti, in pari date, a rogito della dott.ssa Alfonsina Capalbio, notaio in Roma.

92A2242

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta G.M.A. di Rancan & Girotto S.n.c., con sede in Trissino, via del Lavoro, 28/4, assegnataria del marchio di identificazione 1058 VI, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone recante la sigla suddetta.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

92A2249

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 25 marzo 1992 la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dal sig. Giovanni Zanzotto e consistente in una raccolta di oggetti, quadri ed opere del defunto artista pistoiese Corrado Zanzotto, il cui valore complessivo ammonta a L. 187.990.000.

92A2244

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni alla produzione farmaceutica

Con decreto ministeriale n. 624 del 24 aprile 1992, è stata revocata, su rinuncia, alla società Erbamont Italia BV, sede legale in Rotterdam (Olanda), sede amministrativa in viale Bezzi, 24, Milano, codice fiscale n. 08342180158, l'autorizzazione alla effettuazione delle fasi di controllo di specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in viale Bezzi, 24, Milano.

Con decreto ministeriale n. 628 del 24 aprile 1992, è stata revocata, su rinuncia, alla società Agrolabo S.p.a., sede legale in via Romagna, 18, Borgaro Torinese (Torino), codice fiscale n. 01152200018, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali per uso veterinario nello stabilimento farmaceutico sito in via A. De Gasperi, 45, Sumirago (Varese).

Con decreto ministeriale n. 628 del 24 aprile 1992, è stata revocata, su rinuncia, alla società Agrolabo S.p.a., sede legale in via Romagna, 18, Borgaro Torinese (Torino), codice fiscale n. 01152200018, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali per uso veterinario nello stabilimento farmaceutico sito in via A. De Gasperi, 45, Sumirago (Varese).

Con decreto ministeriale n. 624 del 24 aprile 1992, è stata revocata, su rinuncia, alla società Erbamont Italia BV, sede legale in Rotterdam (Olanda), sede amministrativa in viale Bezzi, 24, Milano, codice fiscale n. 08342180158, l'autorizzazione alla effettuazione delle fasi di controllo di specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in viale Bezzi, 24, Milano.

92A2225

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992, è stata revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 20 giugno 1989; 20 giugno 1989; 20 giugno 1989 e 27 ottobre 1988 alla impresa Solfochimica di Incardona Pietro, con sede in Agrigento, via Piersanti Mattarella, 50, dei presidi sanitari denominati Thiram 47; Folpet Thiram 5/10; Folpet 50 e Chimicap 45 già registrati ai numeri 7834; 7833; 7835 e 7593.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1992, è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 6 aprile 1984, alla impresa Agrimont S.p.a., con sede in Milano, piazza della Repubblica, 16, del presidio sanitario denominato Dimaral, già registrato al n. 5833.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1992, è stata revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 21 giugno 1984; 1° febbraio 1983 e 29 novembre 1982, alla impresa ICI - Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), dei presidi sanitari denominati Indy 75; Dazol PB e Triclort già registrati ai numeri 6006; 5180 e 5107.

92A2226

Elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope (aggiornato al 28 febbraio 1992)

IMPRESE AUTORIZZATE ALLA FABBRICAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzata la fabbricazione	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
1	S.A.L.A.R.S. S.p.a. (3374)	Camerlata (Como)	Sostanze stupefacenti e psicotrope per estrazione dall'oppio e per sintesi chimica	5989	15- 6-1993
2	Gruppo Lepetit S.p.a. (3297). . .	Garessio (Cuneo)	Destropropossifene e suoi sali	6036	7- 7-1993
3	S.I.M.S. - Società italiana medicinali Scandicci S.p.a. (1544)	Reggello (Firenze)	Sostanze elencate nella tabella VI	5795	12-11-1992
4	Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. (1420)	Campoverde di Aprilia (Latina)	Amfetamina, desamfetamina, metamfetamina e loro sali nonché papaverina feniletilbarbiturato	5595	11- 4-1992
5	Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a. (3222)	Milano	Destromoramide e suoi sali	6048	17- 7-1993
6	Secifarma S.p.a. (5009)	Milano	Destropropossifene e suoi sali nonché l-metamfetamina per la sintesi chimica di selegilina	6109	23- 7-1992
7	Laboratori Mag S.p.a. (5064) . .	Garbagnate Milanese (Milano)	Amfepramone, pentazocina, fendimetrazina, destropropossifene e loro sali	5687	28-7-1992
8	Ravizza farmaceutici S.p.a. (1669)	Muggiò (Milano)	Sostanze della tabella VI	6052	28- 7-1993
9	Profarmaco Nobel S.r.l. (0738). .	Paullo (Milano)	Sostanze elencate nella tabella VI	6171	19-12-1993
10	Poli industria chimica S.p.a. (3348)	Quinto de Stampi di Rozzano (Milano)	Medazepam	5632	29- 4-1992
11	Laboratori Guieu S.p.a. (3246). .	Confienza (Pavia)	Sostanze stupefacenti e psicotrope per estrazione dall'oppio e per sintesi chimica	5710	25- 7-1992
12	Prosintex S.p.a. (1396).	Villanterio (Pavia)	Meclofenossato e suoi sali	5936	28- 3-1993
13	Zambon Group S.p.a. (3454). . .	Lonigo (Vicenza)	Sostanze elencate nella tabella VI	5855	13- 1-1993
14	F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a. (0650)	Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza)	Pentazocina e suoi sali nonché sostanze elencate nella tabella VI	6212	12- 2-1994

IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzato l'impiego	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
1	EUGAL - Laboratorio chimico farmaceutico S.r.l. (3276)	Serravalle Scrivia (Alessandria)	Codeina e suoi sali per farmaci preconfezionati	5960	23- 4-1993
2	A.C.R.A.F. S.p.a. - Aziende chimiche riunite Angelini Francesco (3013)	Ancona	Oppio nonché codeina, morfina, etilmorfina, cocaina, barbitale, fenobarbitale, allobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5739	28- 9-1992
3	Farmitalia Carlo Erba S.r.l. (3048)	Ascoli Piceno	Morfina, butalbitale, fenobarbitale, codeina, diidrocodeina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6190	29- 1-1994
4	Instrumentation Laboratory Sud S.p.a. (5447)	Ascoli Piceno	Fenobarbitale per kit diagnostici	6146	2-12-1993
5	S.A.L.F. S.p.a. - Laboratorio farmacologico (5289)	Cenate Sotto (Bergamo)	Codeina, morfina, petidina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5673	22- 6-1992
6	I.E.M.A. S.r.l. (3190)	Ranica (Bergamo)	Oppio nonché codeina, secobarbitale, barbitale, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6169	19-12-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzato l'impiego	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
7	A.T.I. - Azienda terapeutica italiana S.p.a. (0112)	Ozzano Emilia (Bologna)	Oppio per specialità	5930	20- 3-1993
8	Gio. Buton e C. S.p.a. (3043) . .	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	Foglie di coca per la preparazione di liquori	5905	24- 2-1993
9	Gruppo Lepetit S.p.a. (3297). . .	Brindisi	Barbitale per la produzione di antibiotici	6243	26- 2-1994
10	Pierrel S.p.a. (3344)	Capua (Caserta)	Morfina, fenobarbitale, pentazocina e loro sali per la produzione di specialità medicinali nonché importazione di etizolam per la produzione di specialità medicinali	5969	14- 5-1993
11	Cyanamid Italia S.p.a. (5435) . .	Catania	Sostanze della tabella VI per specialità	5647	28- 5-1992
12	Takeda Italia farmaceutici S.p.a. (5444)	Catania	Sostanze della tabella VI per specialità	6204	29- 1-1994
13	S.A.L.A.R.S. S.p.a. (3374)	Camerlata (Como)	Oppio per farmaci preconfezionati	5988	15- 6-1993
14	Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. (3300)	Erba (Como)	Oppio nonché codeina, fenobarbitale, destropropossifene, etilmorfina, metadone e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6103	4-10-1993
15	Marco Viti farmaceutici S.p.a. (3449)	Mozzate (Como)	Oppio nonché codeina, barbitale, fenobarbitale e loro sali per specialità	6188	6- 3-1993
16	F.I.R.M.A. S.p.a. (I.T. 7)	Firenze	Barbitale e barbitale sodico per preparati ad uso analitico	5868	23- 1-1993
17	Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a. (3303)	Firenze	Codeina, morfina, etilmorfina, diidrocodeina, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5604	16- 4-1992
18	Istituto farmochimico Nativelle S.p.a. (1220)	Firenze	Fenobarbitale e suoi sali per specialità	6152	13-12-1993
19	A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. (3006)	Firenze	Codeina e suoi sali per specialità	6016	9- 7-1993
20	Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (5029)	Reggello (Firenze)	Codeina, amobarbitale, fenobarbitale, prolintano e loro sali nonché importazione delle sostanze elencate nella tabella VI per specialità	6197	12- 1-1994
21	S.I.M.S. - Società italiana medicinali Scandicci S.p.a. (1544)	Reggello (Firenze)	Fenobarbitale per la sintesi dell'acido 1(beta-dielilamino-etil)-2,4,6-triosso-5 - etil - 5- fenil - esaidro pirimidina-metilioduro	5796	12-11-1992
22	L. Molteni e C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio (3316)	Scandicci (Firenze)	Metadone, meperidina, codeina, morfina, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6112	5-11-1993
23	Euderma S.r.l. (5125)	Coriano (Forlì)	Catina, morfina, ossicodone, codeina, fenmetrazina, amobarbitale, pentobarbitale, amfepramone, destropropossifene, fenobarbitale, fendimetrazina, fentermina, pentazocina e loro sali nonché importazione delle sostanze della tabella VI per la trasformazione in microgranuli	5925	28- 3-1993
24	Gruppo Lepetit S.p.a. (3297). . .	Anagni (Frosinone)	Amfepramone, barbitale, destropropossifene e loro sali nonché importazione di meprobamato per specialità	5954	12- 4-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzato l'impiego	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
25	Bristol-Myers Squibb S.p.a. (3423)	Anagni (Frosinone)	Codeina e suoi sali per specialità	5768	15-10-1992
26	I.R.F.I. S.p.a. - Istituto ricerche farmacobiologiche internazionale (5460)	Ferentino (Frosinone)	Sostanze della tabella VI per specialità	6129	14-11-1993
27	Farge S.r.l. (3118)	Genova	Oppio nonche morfina, etilmorfina, codeina, barbitale, fenobarbitale, petidina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5667	23- 6-1992
28	S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi (3198)	Imperia	Codeina, metamfetamina, fenobarbitale, morfina e loro sali per specialità	6071	6- 3-1993
29	Hoechst Italia S.p.a. (5088). . . .	Scoppito (L'Aquila)	Metadone, petidina e loro sali nonché sostanze elencate nella tabella VI per specialità	5974	1- 5-1993
30	Istituto Boehring S.p.a. (I.T. 9) .	Scoppito (L'Aquila)	Barbitale e barbitale sodico per preparati ad uso analitico in soluzione	5774	14-11-1992
31	R.P. Scherer S.p.a. (1405)	Aprilia (Latina)	Tilidina, fenobarbitale e loro sali per l'effettuazione delle fasi terminali della produzione (incapsulamento) di specialità	5621	13- 4-1992
32	Wyeth S.p.a. (0078)	Aprilia (Latina)	Fendimetrazina e suoi sali nonché sostanze della tabella VI per specialità	6111	14-11-1993
33	Abbott S.p.a. (0022).	Campoverde di Aprilia (Latina)	Amfetamina, metarbitale, fenobarbitale, etclorvinolo e loro sali per specialità	5574	26- 3-1992
34	Biotrading Co. S.r.l. (3034). . . .	Milano	Codeina, fenobarbitale e loro sali nonché importazione di diazepam, nitrazepam, medazepam, lorazepam, clordiazepossido per specialità	5588	25- 3-1992
35	Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (5029)	Milano	Codeina, amobarbitale, fenobarbitale, prolintano e loro sali nonché importazione delle sostanze della tabella VI per specialità	6198	12- 1-1994
36	Bracco S.p.a. (3039).	Milano	Codeina, etilmorfina, fenobarbitale e loro sali per specialità	6272	8- 3-1994
37	Inverni Della Beffa S.p.a. (3197)	Milano	Fenobarbitale e suoi sali per specialità	5627	25- 4-1992
38	Istituto De Angeli PH S.p.a. (3209)	Milano	Codeina, amobarbitale e loro sali nonché diazepam e pemolina provenienti dall'estero per specialità	6007	17- 6-1993
39	Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a. (3222)	Milano	Destromoramide e suoi sali per specialità	6049	17- 7-1993
40	Lifepharma S.r.l. (5436)	Milano	Oppio nonché mazindolo, morfina, codeina, etilmorfina, metadone, fenobarbitale e loro sali per specialità	6222	19- 2-1994
41	Sanofi-Winthrop S.p.a. (1726) . .	Milano	Pentazocina, fenobarbitale e loro sali per specialità	6178	30-12-1993
42	Sanofi-Winthrop S.p.a. (3129) . .	Milano	Bupremorfina e suoi sali per specialità	6177	30-12-1993
43	Giovanni Ogna e Figli S.p.a. (3332)	Milano	Oppio nonché codeina, etilmorfina, morfina, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5869	27- 1-1993
44	Roche S.p.a. (3353)	Milano	Sostanze della tabella VI provenienti dall'estero per specialità	6151	1- 1-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzato l'impiego	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
45	Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. (1420)	Milano	Amfetamina, metilfenobarbitale, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5785	7-11-1992
46	Roussel Pharma S.r.l. (3280) . . .	Milano	Codeina, secobarbitale, amobarbitale, fentermina, fenobarbitale e loro sali per specialità	5593	29- 3-1992
47	Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. (3379)	Milano	Butalbitale, fenobarbitale e loro sali per specialità	6093	29- 9-1993
48	Valeas S.p.a. - Industria chimica e farmaceutica (1688)	Milano	Amfepramone e suoi sali nonché importazione di triazolam, flurazepam, diazepam, alprazolam per specialità	6148	12- 2-1994
49	D.L.Z. Dr. Zambeletti S.p.a. (3102)	Baranzate di Bollate (Milano)	Oppio nonché morfina, amobarbitale, barbitale e loro sali per specialità	5744	2-10-1992
50	Cooperativa farmaceutica soc. coop. a r.l. (3082)	Cerro Maggiore (Milano)	Lefetamina, fenobarbitale e loro sali per specialità	6209	21- 2-1994
51	Eurand International S.p.a. (5027)	Cinisello Balsamo (Milano)	Morfina, amfepramone, amobarbitale, butobarbitale, codeina, destropropossifene, etilmorfina, fendimetrazina, fenobarbitale, fentermina, pentobarbitale, secobarbitale e loro sali per la trasformazione in microgranuli	5725	6- 9-1992
52	Ciba-Geigy S.p.a. (3060)	Crescenzago (Milano)	Codeina, allobarbitale e loro sali per specialità	5585	25- 3-1992
53	Beltapharm S.r.l. (5454)	Cusano Milanino (Milano)	Difenossilato e sostanze della tabella VI per specialità medicinali e farmaci preconfezionati	6076	10- 9-1993
54	Bayer S.p.a. (3065)	Garbagnate Milanese (Milano)	Fenobarbitale e suoi sali per specialità	6201	13- 1-1994
55	Bayropharm italiana S.r.l. (4089)	Garbagnate Milanese (Milano)	Metilfenobarbitale, fenobarbitale e loro sali per specialità	5901	4- 3-1993
56	Industria farmaceutica Nova Argentia S.r.l. (3274)	Gorgonzola (Milano)	Oppio nonché codeina e suoi sali nonché sostanze della tabella VI per specialità e farmaci preconfezionati	5772	19-10-1992
57	Parke-Davis S.p.a. (1309)	Lainate (Milano)	Codeina, fenobarbitale e loro sali nonché importazione di prazepam per specialità	5737	16- 9-1992
58	L.I.R.C.A. - Synthelabo S.p.a. (3299)	Limito (Milano)	Etilmorfina e suoi sali per specialità	5649	13- 5-1992
59	Pharmagel S.p.a. (4105)	Lodi (Milano)	Codeina, fenobarbitale, fentermina e loro sali per specialità	6014	29- 6-1993
60	Farma 3 Medicalex S.r.l. (5456)	Meda (Milano)	Sostanze elencate nella tabella VI per specialità e farmaci preconfezionati	5693	21- 6-1992
61	Boehringer Mannheim Italia S.p.a. (3293)	Monza (Milano)	Etilmorfina e suoi sali per specialità nonché morfina e suoi sali per reattivi ad uso diagnostico	6195	26- 1-1994
62	Knoll farmaceutici - S.p.a.(3232)	Muggiò (Milano)	Diidrocodeina e suoi sali per specialità	6037	9- 7-1993
63	Ravizza farmaceutici - S.p.a. (1669)	Muggiò (Milano)	Diidrocodeina e suoi sali nonché clordemetildiazepam, diazepam, desmetildiazepam per specialità	6054	28- 7-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzato l'impiego	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
64	Farmitalia C. Erba S.r.l. (3048) .	Nerviano (Milano)	Fenobarbitale, fentanile e loro sali per specialità	6189	29- 1-1994
65	Biologici Italia Laboratories (5438)	Novate Milanese (Milano)	Fenobarbitale, pentazocina e loro sali nonché sostanze della tabella VI per specialità	5908	3- 3-1993
66	Proter antibiotici S.p.a. (3247) . .	Opera (Milano)	Barbitale e suoi sali per la produzione di antibiotici	5791	15-11-1992
67	Edmond Pharma S.r.l. (3007) . .	Paderno Dugnano (Milano)	Codeina, tramadolo, fenobarbitale, secobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5885	6- 2-1993
68	Farmakà S.r.l. (5437)	Pero (Milano)	Sostanze della tabella VI per specialità	6250	3- 3-1994
69	Medisca S.r.l. (5065).	Pero (Milano)	Codeina, pentazocina, fenobarbitale, difenossilato, secobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6018	21- 6-1993
70	Montefarmaco S.p.a. (3318) . . .	Pero (Milano)	Codeina, etilmorfina, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6286	12- 3-1994
71	Poli industria chimica S.p.a. (3348)	Quinto de' Stampi di Rozzano (Milano)	Codeina e suoi sali per specialità	5633	29- 4-1992
72	Roussel Pharma S.p.a. (1508) . .	Rodano (Milano)	Amobarbitale, fentermina e loro sali per specialità	5594	29- 3-1992
73	Indena S.p.a. (5197).	Settala (Milano)	Codeina e suoi sali per specialità nonché fenobarbitale per la produzione dei suoi sali	5700	9- 7-1992
74	I.C.I. - Industria chimica italiana S.p.a. (0741)	Settimo Milanese (Milano)	Fenobarbitale, amobarbitale per la produzione dei loro sali	6203	28- 1-1994
75	Pharmatec International S.r.l. (5060).	Trezzano sul Naviglio (Milano)	Amobarbitale, amfepramone, fentermina, destropropossifene e loro sali nonché importazione di clordiazepossido, diazepam, ossazepam per la trasformazione in microgranuli	5984	19- 5-1993
76	Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. (0852)	S. Antimo (Napoli)	Amfepramone, secobarbitale, fenetillina, fenobarbitale, destropropossifene, codeina, barbitale, metadone, diazepam e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5915	9- 3-1993
77	Ciba-Geigy S.p.a. (3060)	Torre Annunziata (Napoli)	Barbitale e suoi sali per la produzione di antibiotici	5584	25-3-1992
78	Dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l. (3008)	Novara	Codeina, fenobarbitale e loro sali per specialità	5800	18-11-1992
79	Vis farmaceutici S.p.a. - Istituto scientifico delle Venezie (3468)	Padova	Oppio nonché codeina, etilmorfina, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5720	19- 6-1992
80	Teofarma S.r.l. (5441).	Pavia	Fenobarbitale per la produzione di feniletilbarbiturato di chinidina	6107	18-10-1993
81	Laboratori Guieu S.p.a. (3246). .	Confienza (Pavia)	Morfina, petidina e loro sali per farmaci preconfezionati	5982	24- 5-1993
82	Laboratori Guieu S.p.a. (3246) .	Confienza (Pavia)	Oppio per galenici nonché destropropossifene per la fabbricazione di prossifezone	5711	25- 7-1992
83	Diaspa S.p.a. (5032).	Corana (Pavia)	Barbitale e suoi sali per la produzione di antibiotici	6000	22- 6-1993
84	Laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l. (3282)	Mede (Pavia)	Fenobarbitale, codeina e loro sali per specialità	5671	3- 6-1992

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzato l'impiego	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
85	Laboratori Guidotti S.p.a. (3292)	Pisa	Codeina, fenobarbitale e loro sali per specialità	6208	3- 2-1994
86	Biophar laboratori chimici S.p.a. (5440)	Valle di Vitalba (Potenza)	Codeina, fenobarbitale, diazepam e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5622	13- 4-1992
87	Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a. (5459)	Roma	Sostanze della tabella VI per specialità	6130	14-11-1993
88	Farmades S.p.a. (5446)	Roma	Importazione ed impiego delle sostanze della tabella VI per specialità	5724	6- 9-1992
89	I.S.F. S.p.a. (0856).	Roma	Amobarbitale, butobarbitale, fenobarbitale e loro sali per specialità	5629	29- 4-1992
90	Polifarma S.p.a. (3349)	Roma	Diazepam, bromazepam, flunitrazepam provenienti dall'estero per specialità destinate all'esportazione	5947	16- 3-1993
91	Biodata S.p.a. (I.T. 6)	Guidonia Montecelio (Roma)	Barbitale, morfina e loro sali per la produzione di preparati ad uso analitico	5798	18-11-1992
92	Istituto biologico chemioterapico «ABC» S.p.a. (5457)	Torino	Sostanze della tabella VI per specialità	6078	15- 9-1993
93	Saba farmaceutici S.a.s. di dott. Borsetti Rina e C. (3262)	Torino	Codeina e suoi sali per specialità	6150	31-12-1993
94	Laboratorio farmacogeno (A.F.O.M. (Antica farmacia ordine mauriziano) S.r.l. (3278)	Brandizzo (Torino)	Oppio nonché codeina, barbitale, fenobarbitale, etilmorfina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5955	12- 4-1993
95	Laboratorio U.C.B. S.p.a. (1671)	Pianezza (Torino)	Brallobarbitale, secobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5726	8- 9-1992
96	A. Foletto (3172)	Pieve di Ledro (Trento)	Oppio nonché codeina, etilmorfina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6145	19-12-1993
97	Laboratorio farmacologico milanese S.r.l. (1057)	Caronno Pertusella (Varese)	Codeina, barbitale, fenobarbitale, difenossilato, pentazocina, metadone e loro sali nonché importazione delle sostanze della tabella VI per farmaci preconfezionati	5884	22- 2-1993
98	Laboratorio chimico farmaceutici Giorgio Zoja S.p.a. (1745)	Origgio (Varese)	Diazepam, pentazocina e suoi sali per specialità	5935	28- 3-1993
99	Puropharma S.r.l. (5008)	Origgio (Varese)	Clotiazepam proveniente dall'estero per specialità	6170	19-12-1993
100	Rhone - Poulenc Rorer S.p.a. (5455)	Origgio (Varese)	Fenobarbitale e suoi sali per specialità	5934	28- 3-1993
101	Jacopo Monico - Laboratorio chimico biologico S.r.l. (3229)	Mestre (Venezia)	Oppio nonché codeina, morfina, etilmorfina, barbitale, fenobarbitale, meperidina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6057	15- 9-1993
102	Bayer S.p.a. (3065)	Valeggio sul Mincio (Verona)	Codeina e suoi sali per specialità	6200	13- 1-1994
103	Zambon Group S.p.a. (3454). . .	Vicenza	Oppio nonché secobarbitale, codeina, metadone, morfina, etilmorfina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6173	1- 3-1993

IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E LORO PREPARAZIONI

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
1	Pantano farmaceutici S.p.a. (6273)	Canicatti (Agrigento)	Preparazioni	6269	22- 3-1994
2	Riccobono S.p.a. (6757).	Canicatti (Agrigento)	Preparazioni	5807	5-12-1992
3	Cofarma Soc. a r.l. (6839)	Favara (Agrigento)	Preparazioni tabelle IV e V	5624	25- 4-1992
4	Alfar - Alessandria farmaceutici coeredi del dott. C. Tartara di Angelica Poggi e C. S.a.s. (3017)	Alessandria	Preparazioni	5680	14- 6-1992
5	Rav. Car. Comfar S.p.a. - Società riunite S.p.a. (6519)	Novi Ligure (Alessandria)	Preparazioni	6044	12- 7-1993
6	Co. Far. Pa. S.r.l. - Coop. farmacisti Parma (6696)	Solero (Alessandria)	Preparazioni	5881	4- 2-1993
7	Dietalfarma S.r.l. (6334)	Tortona (Alessandria)	Preparazioni tabella V	5769	16-10-1992
8	La Farmaceutica S.r.l. (6450) . .	Tortona (Alessandria)	Preparazioni	5738	14- 9-1992
9	A.C.R.A.F. S.p.a. (3013)	Ancona	Sostanze e preparazioni	6116	5-11-1993
10	A.Di.Var. S.p.a. (3010)	Ancona	Sostanze e preparazioni	6312	9- 4-1994
11	Centrofarma S.n.c. di Ferretti, Lotti e Umani Ronchi (6217)	Ancona	Preparazioni	6001	11- 6-1993
12	Figli di Giuseppe Ferranti di Franco e di Ferruccio Ferranti e C. S.a.s. (3196)	Ancona	Sostanze e preparazioni	5978	31- 5-1993
13	Ramini dr. Roberto eredi S.n.c. (6154)	Ancona	Preparazioni	5704	17- 7-1992
14	R.S. di Ricci e Starnari S.n.c. (6652)	Ancona	Preparazioni	5976	17- 5-1993
15	Ufficio sanitario compartimentale Ente ferrovie dello Stato (3390)	Ancona	Preparazioni	6165	29-12-1993
16	Servizi autonomi farmacie S.A.F. - Soc. coop. a r.l. (6561)	Jesi (Ancona)	Sostanze e preparazioni	5904	17- 7-1992
17	Pharma Line S.r.l. (6851).	Palombina Nuova (Ancona)	Preparazioni	5782	25-10-1992
18	A.Di.F.Ar. S.r.l. (6636)	Arezzo	Preparazioni	5967	14- 5-1993
19	Azienda farmaceutica municipalizzata di Arezzo (6487)	Arezzo	Sostanze e preparazioni	6133	21-11-1993
20	Chimico farmaceutica aretina «Chifar» S.r.l. (6350)	Arezzo	Preparazioni	5638	15- 5-1992
21	Chimico farmaceutica aretina «Chifar» S.r.l. (6350)	Civitella in Val di Chiana (Arezzo)	Preparazioni	5833	17-12-1992
22	Erbamont Italia B.V. (6844) . . .	Ascoli Piceno	Sostanze e preparazioni	6010	8- 7-1992

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
23	So.Far.Ma. Morra S.p.a. (6349)	Acquaviva Picena (Ascoli Piceno)	Preparazioni	6224	24- 9-1993
24	Astifarma S.p.a. (6818)	Asti	Sostanze e preparazioni	5692	8- 7-1992
25	Co.Ir. Farma - Coop. irpinia farmaceutici S.r.l. (6857).	Avellino	Preparazioni	5933	27- 3-1993
26	D.ri Sabato e C. farmaceutici S.r.l. (6170)	Avellino	Preparazioni	5570	25- 3-1992
27	Addabbo farmaceutici S.n.c. del dr. Antonio e Angela Addabbo (6507)	Bari	Preparazioni tabella V	5600	18- 4-1992
28	A.Di.Var. S.p.a. (3010)	Bari	Preparazioni	5611	9- 4-1992
29	Avim distribuzione S.r.l. (6121) .	Bari	Preparazioni	5812	29-11-1992
30	Capurso farmaceutici S.p.a. (3047)	Bari	Sostanze e preparazioni	6160	31-12-1993
31	Dr. Nicola Fizzarotti S.p.a. (6124)	Bari	Preparazioni	6086	6-10-1993
32	Galeno S.p.a. (3044).	Bari	Preparazioni	5722	7- 8-1992
33	Marpur di Purgatorio Michelangelo e C. S.a.s. (6027)	Bari	Preparazioni	6218	16- 2-1992
34	C. Medicals di Matteo Dentamaro S.n.c. (6465)	Bari	Preparazioni	5663	16- 6-1992
35	Ramed di Portaluri Giuseppe e C. (6533)	Bari	Sostanze e preparazioni	5751	11-10-1992
36	Schiroli farmaceutici S.n.c. (6141)	Bari	Preparazioni tabelle IV e V	6202	23- 1-1994
37	Adifarma S.p.a. (6591)	Barletta (Bari)	Preparazioni	6142	21-12-1993
38	Farmaca farmaceutici Cannone S.p.a. (6069)	Canosa (Bari)	Preparazioni	6232	23- 2-1994
39	Centro distributivo farmaceutica meridionale - Soc. coop. a r.l. (6505)	Canosa (Bari)	Preparazioni	6070	26- 9-1993
40	Farmaceutici Fanelli - Depositi rappresentanze di Fanelli Gualtiero (6292)	Casamassima (Bari)	Preparazioni	5746	24- 4-1992
41	Farmasud S.r.l. (6836).	Casamassima (Bari)	Preparazioni	5745	16- 9-1992
42	Lacofarma di Laruccia Giovanni Vito (6846)	Conversano (Bari)	Preparazioni	5560	28- 2-1992
43	Martelli iniziative S.p.a. (6102). .	Modugno (Bari)	Preparazioni	5875	10- 3-1992
44	Gruppo Defal S.r.l. (6249)	Modugno (Bari)	Preparazioni tabelle IV e V	5652	20- 5-1992

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
45	S.A.F. - Società appula farmaceutici S.r.l. (6819)	Modugno (Bari)	Preparazioni	6137	3-12-1993
46	Far.P.As. - Farmacisti pugliesi associati - Soc. coop. a r.l. (6320)	Modugno (Bari)	Preparazioni	5840	2- 1-1993
47	Monofarma S.r.l. (6653).	Monopoli (Bari)	Preparazioni	5876	5- 2-1993
48	Izzo medicinali S.r.l. (6662). . . .	Triggiano (Bari)	Preparazioni	5839	2- 1-1993
49	Società adriatica medicinali S.p.a. (6771)	Belluno	Preparazioni tabella V	6069	9- 9-1993
50	Farmaceutici Svima S.p.a. (6319)	Benevento	Preparazioni	6210	13- 2-1994
51	Manna Federico S.n.c. (3447) . .	Benevento	Preparazioni	6114	16- 1-1993
52	Bio Merieux Analysis S.r.l. (6798)	Bergamo	Kits diagnostici contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope	6064	8- 9-1993
53	Pasteur diagnostici S.r.l. (6842) .	Bergamo	Kits diagnostici contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope	6065	8- 9-1993
54	Bidachem S.p.a. (6853)	Fornovo San Giovanni (Bergamo)	Sostanze	5767	10-10-1992
55	Cotifa - Soc. coop. a r.l. (3066)	Lallio (Bergamo)	Sostanze e preparazioni	6056	6- 9-1993
56	Azienda farmaceutica municipalizzata (3023)	Bologna	Sostanze e preparazioni	5966	1- 5-1993
57	Canali Alberto e C. S.p.a. (6123)	Bologna	Preparazioni	6166	31-12-1993
58	Cedif S.r.l. (6625)	Bologna	Preparazioni	5801	18-11-1992
59	Co.di.farma - Cooperativa distribuzione farmaci - Soc. coop. a r.l. (6004)	Bologna	Sostanze e preparazioni	6186	21- 1-1994
60	Croce Azzurra S.r.l. (6414). . . .	Bologna	Preparazioni	5864	26- 1-1993
61	Farmaceutica bolognese G. Battistini S.r.l. (3027)	Bologna	Sostanze e preparazioni	6159	19-12-1993
62	Sanitas farmaceutici S.r.l. (3382)	Bologna	Preparazioni	5853	20- 1-1993
63	Venos S.r.l. (6871).	Bologna	Preparazioni	6235	10- 2-1994
64	Il Deposito farmaceutico bolognese S.r.l. (6158)	Calderara di Reno (Bologna)	Preparazioni	6136	7-12-1993
65	Dr. Maldarelli di Giancarlo e Piero Maldarelli S.n.c. (6427)	Calderara di Reno (Bologna)	Preparazioni tabelle IV e V	5689	9- 7-1992
66	La Depositaria S.r.l. (3236). . . .	Castelmaggiore (Bologna)	Preparazioni	5871	23- 1-1993
67	Festi depositi S.r.l. (6148).	Funo di Argelato (Bologna)	Preparazioni	5777	23-10-1992
68	Orved S.r.l. - Organizzazione vendite e depositi (6772)	Argelato (Bologna)	Preparazioni	6102	4-10-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
69	Pasquali rappresentanze di Pasquali Ettore, Rino e Daniela S.n.c. (6104)	Funo di Argelato (Bologna)	Preparazioni	5786	10-11-1992
70	Zauli farmaceutici S.r.l. (6601). .	Funo di Argelato (Bologna)	Preparazioni	6061	8- 9-1993
71	Interfarmac S.r.l. di Guerra Enzo e C. (6266)	Villanova di Castenaso (Bologna)	Preparazioni	6017	20- 6-1993
72	Dr. Ugo Collevati e C. S.n.c. (6791)	Zola Predosa (Bologna)	Preparazioni	5715	23- 7-1992
73	Roessler Carlo (1894)	Bolzano	Preparazioni	6162	31-12-1993
74	Nordpharm S.a.s. di Widmann Christof (6794)	Bolzano	Preparazioni tabelle IV e V	5619	13- 4-1992
75	Comifar 2 S.p.a. (3073).	Brescia	Sostanze e preparazioni	6026	4- 7-1993
76	Cooperativa bresciana fra esercenti farmacia - Soc. coop. a r.l. (3408)	Brescia	Sostanze e preparazioni	6055	5- 9-1993
77	Far.Co. - Farmaceutici comensi S.r.l. (6710)	Brescia	Preparazioni	6072	10- 9-1993
78	Nuova chimica medica S.r.l. (6049)	Brescia	Preparazioni	5576	3- 4-1992
79	Bri-Farma S.p.a. (3041).	Brindisi	Preparazioni	5902	4- 3-1993
80	Difarma S.r.l. (6753).	Cagliari	Sostanze e preparazioni	6280	10- 3-1994
81	D.ri Agus e Nuti S.p.a. (3016) .	Cagliari	Sostanze e preparazioni	5747	26- 9-1992
82	Gattermayer farmaceutici di Gattermayer Silvia (6288)	Cagliari	Preparazioni	5849	17- 1-1993
83	Medifarma S.r.l. (6663)	Cagliari	Preparazioni	5842	26-12-1992
84	Modesto Maner e C. S.r.l. Sa.Re.Sa. - Sanitaria regionale sarda (6872)	Cagliari	Preparazioni	6179	30-12-1993
85	Neo Unicom (6363)	Cagliari	Preparazioni	6119	3-11-1993
86	Pedrazzini Alberto (6689).	Cagliari	Preparazioni	5891	23- 2-1993
87	Saima S.p.a. (3475)	Cagliari	Preparazioni	5917	19- 3-1993
88	Soc. int. er. Pharma S.r.l. (6369)	Cagliari	Preparazioni	6098	29- 9-1993
89	Dr. Angelo Scarpa e C. S.a.s. (6370)	Cagliari	Preparazioni	5879	16- 2-1993
90	Dr. Augusto Brugnoli e C. S.r.l. (6299)	Cagliari-Pirri	Preparazioni	5837	31-12-1992
91	Addari Italo (6855)	Elmas (Cagliari)	Preparazioni tabelle IV e V	5831	14-12-1992

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
92	Co.Sa.Fa.Ca. - Compagnia sarda farmacisti a r.l. (6373)	Sestu (Cagliari)	Sostanze e reparazioni	6126	14-11-1993
93	Dr. Fabio Nieddu Arrica - Medicinali ed affini S.n.c. (6272)	Sestu (Cagliari)	Preparazioni	5582	26- 3-1992
94	Neo Farmasic S.p.a. (6189). . . .	Caltanissetta	Preparazioni	5565	20- 3-1992
95	Sofarmamorra S.p.a. (6677). . . .	Curti (Caserta)	Preparazioni	6229	14- 6-1993
96	Aesculapius farmochimica di De Lollis Alceste (6604)	Catania	Preparazioni	5587	25- 3-1992
97	Cooperativa farmacisti Catania - Co.Far.Ca. - Soc. coop. a r.l. (6640)	Catania	Sostanze e preparazioni	6196	26- 1-1994
98	Ferlito farmaceutici S.p.a. (6060)	Catania	Preparazioni	6035	12- 7-1993
99	Grosfarm S.p.a. (6023)	Catania	Preparazioni	5701	16- 7-1992
100	Maifarm di Maimone Carmela e Maria S.n.c. (6464)	Catania	Preparazioni	5567	13- 3-1992
101	Molina farmaceutici S.p.a. (3315)	Catania	Preparazioni	6164	31-12-1993
102	Salvia farmaceutici di Lucio Giovanni Salvia e C. S.n.c. (6233)	Catania	Preparazioni	6181	7- 1-1994
103	Torrisi Salvia S.r.l. (6233-*bis*)	Catania	Preparazioni	6138	25-11-1993
104	Ufficio sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato (3390)	Catania	Preparazioni	5906	26- 2-1993
105	Cooperativa farmaceutica Trinacria a r.l. (6326)	Acireale (Catania)	Preparazioni	5601	17 4-1992
106	Sirdeco S.p.a. (6661).	Cannizzaro (Catania)	Preparazioni	6097	14-10-1993
107	Redefarm S.r.l. (6864).	Gravinari Catania (Catania)	Preparazioni	6172	19-12-1993
108	Farmitalia Carlo Erba S.r.l. (3048)	Misterbianco (Catania)	Preparazioni	6191	29- 1-1994
109	Farmos S.n.c. di Matteo Oneto e Guido Torrisi (6746)	Misterbianco (Catania)	Preparazioni	6223	18- 2-1994
110	Mazzoleni farmaceutici S.r.l. (6194)	Misterbianco (Catania)	Preparazioni	6182	7- 1-1994
111	Gorgone farmaceutici e C. S.r.l. (3186)	Piano Tavola (Catania)	Preparazioni	5761	16-10-1992
112	Nuova Safarm S.p.a. (6022) . . .	Piano Tavola (Catania)	Preparazioni	6020	11- 7-1993
113	Farmaceutici Sgromo (6168) . . .	Catanzaro	Preparazioni	5732	14- 9-1992
114	Nuova Alcafarm S.p.a.	Catanzaro Sala	Sostanze e preparazioni	6257	28- 2-1994
115	Co.Fa.Ca. - Coop. farmacisti catanzaresi - Soc. coop. a r.l. (6845)	Lamezia Terme (Catanzaro)	Preparazioni	5591	27- 3-1992

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
116	S.A.D.A.F. - Soc. coop. a r.l. (6702)	Chieti Scalo	Sostanze e preparazioni	5730	7- 8-1992
117	S.A.F.A.R. - Servizi autonomi farmacisti abruzzesi riuniti - Soc. coop. a r.l. (6754)	S. Giovanni Teatino (Chieti)	Sostanze e preparazioni	5640	14- 5-1992
118	La Farmaceutica S.p.a. (6647) . .	S. Giovanni Teatino (Chieti)	Preparazioni	5886	23- 2-1993
119	S.A.L.A.R.S. S.p.a. (3374)	Camerlata (Como)	Sostanze e preparazioni	5987	15- 6-1993
120	Alpharma S.r.l. (6843).	Erba (Como)	Sostanze e preparazioni	6041	19- 7-1993
121	Far.Co. - Farmaceutici comensi S.r.l. (6130)	Grandate (Como)	Preparazioni	6214	17- 2-1994
122	Jorio Amedeo Arturo farmaceutici S.r.l. (3230)	Cosenza	Sostanze e preparazioni	5940	24- 7-1992
123	Lombardi Luigi (6059)	Cosenza	Preparazioni	5655	1- 6-1992
124	Farm. Alarico S.p.a. (6776) . . .	Montalto Uffugo (Cosenza)	Sostanze e preparazioni	5993	29- 5-1993
125	Farma Bruzia S.r.l. (6382)	Castrovillari (Cosenza)	Preparazioni tabelle IV e V	6219	4- 2-1994
126	A.Di.Var. - Angelini distribuzioni varie S.p.a. (3013)	Pianolago di Mangone (Cosenza)	Preparazioni	6292	27- 3-1994
127	Azienda farmaceutica municipalizzata (3023)	Cremona	Preparazioni	5975	7- 5-1993
128	Socrefarma S.p.a. (3127)	Picenengo (Cremona)	Preparazioni	6030	4- 7-1993
129	Astifarma S.p.a. S.r.l. (6829). . .	Diano d'Alba (Cuneo)	Preparazioni	6153	15-12-1993
130	Unifarma S.p.a. (3434)	Fossano (Cuneo)	Sostanze e preparazioni	6024	7- 7-1993
131	Croce Azzurra S.r.l. (6414). . . .	Ferrara	Sostanze e preparazioni	5861	26- 1-1993
132	La Depositaria S.r.l. (3236). . . .	Ferrara	Preparazioni	5872	23- 1-1993
133	Co.Di.Farma. - Coop. distribuzione farmaci - Soc. coop. a r.l. (6004)	Mizzana (Ferrara)	Sostanze e preparazioni	5787	18-11-1992
134	Azienda farmaceutica municipalizzata (6119)	Firenze	Preparazioni	5979	29- 5-1994
135	R. Bernacchioni di Gianni Bernacchioni e C. S.a.s. (6143)	Firenze	Preparazioni	6229	27- 2-1994
136	Chimico farmaceutica fiorentina S.r.l. (6705)	Firenze	Preparazioni	6118	5-11-1993
137	Ciampolini strumenti scientifici S.r.l. (6682)	Firenze	Soluzioni tampone del pH per uso analitico a base di barbitale e barbitale sodico	5996	31- 5-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
138	Donzelli e Fornasari S.p.a. (3098)	Firenze	Preparazioni	6318	11- 4-1994
139	E.R.M.E.S. - Esercizio rappresentanze medicinali e simili di Gigli e Notarbartolo S.n.c. (6138)	Firenze	Preparazioni	5865	31- 1-1993
140	Far.Dis. - Farmaceutica distribuzione - Soc. coop. a r.l. (6813)	Firenze	Preparazioni	5668	23- 6-1992
141	La Chimica Firenze S.r.l. (6135)	Firenze	Preparazioni tabelle IV e V	5953	12- 4-1993
142	Morelli e Camassei S.p.a. (3319)	Firenze	Sostanze e preparazioni	5742	28- 9-1992
143	Cofarma Toscana - Soc. coop. a r.l. (6357)	Calenzano (Firenze)	Preparazioni	5794	12-11-1992
144	Facta S.r.l. (3160)	Calenzano (Firenze)	Preparazioni	5804	21-11-1992
145	Mosti dott. Pierluigi (6764). . . .	Calenzano (Firenze)	Preparazioni	6149	15-12-1993
146	Medicinali Pasquali S.r.l. (6231) .	Campi Bisenzio (Firenze)	Preparazioni	5851	9- 1-1993
147	Galeno di Pompinella Mario e C. S.a.s. (6854)	Firenze - Montemurco	Sostanze	6094	29- 9-1993
148	Depofarm S.r.l. (6085).	Olmo Scandicci (Firenze)	Preparazioni	5916	17- 3-1993
149	Pratopharma S.r.l. (6360)	Prato (Firenze)	Preparazioni	6073	17- 1-1993
150	Istituto specialità terapeutiche - I.S.T. S.r.l. (3227)	Sesto Fiorentino (Firenze)	Preparazioni	6240	23- 2-1994
151	Sitra di Giancarlo Bernacchioni e C. S.a.s. (6144)	Sesto Fiorentino (Firenze)	Preparazioni	5845	5- 1-1993
152	Avim distribuzione S.r.l. (6121) .	Foggia	Sostanze e preparazioni	5813	29-11-1992
153	Dimesan S.r.l. (6721)	Foggia	Preparazioni	5943	27- 4-1993
154	V.E.M. farmaceutici S.r.l. (6788).	Lucera (Foggia)	Preparazioni	5806	21-11-1992
155	Salus medicinali S.r.l. (6455) . . .	S. Severo (Foggia)	Preparazioni	5942	12- 4-1993
156	Azienda municipalizzata farmacie comunali (6725)	Forlì	Preparazioni	5926	8- 4-1993
157	Co.Ro.Par. - Coop. romagnola farmaceutici S.r.l. (6712)	Forlì	Sostanze e preparazioni	5971	7- 5-1993
158	Sanitas farmaceutici S.r.l. (3382).	Forlì	Sostanze e preparazioni	5852	20- 1-1993
159	Righetti Giorgio S.r.l. (6428). . .	Rimini (Forlì)	Preparazioni	5714	13- 7-1992
160	Sanitas farmaceutici S.r.l. (3382).	Rimini (Forlì)	Preparazioni tabelle IV e V	5999	14- 6-1993
161	Co.Fa.C. - Coop. farmaceutica ciociara - Soc. coop. a r.l. (6709)	Frosinone	Preparazioni	5783	26-10-1992

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
162	Spemital S.p.a. (3420)	Frosinone	Preparazioni	6211	17- 2-1994
163	Sofarma S.r.l. (6805)	Sora (Frosinone)	Preparazioni	6106	6-10-1993
164	Cofarm S.p.a. (6026)	Genova	Sostanze e preparazioni	6213	14- 2-1994
165	Di.Far. S.p.a. (6001)	Genova	Sostanze e preparazioni	5924	21-12-1992
166	Eupharma S.p.a. (6118)	Genova	Preparazioni	6247	9- 3-1994
167	Gastaldi farmaceutici di Gastaldi Umberto e C. S.a.s. (6181)	Genova	Preparazioni	5643	26- 5-1992
168	Legefar - Levante Genova farmaceutici S.p.a. (6039)	Genova	Sostanze e preparazioni	6248	9- 3-1994
169	Me.Di.Cos. di Giuseppe De Salvo e C. S.n.c. (6044)	Genova	Preparazioni	5569	16- 3-1992
170	G. Gani e C. S.a.s. (6150)	Genova-Struppa	Preparazioni tabelle IV e V	5890	26- 2-1993
171	Me.Di.Ca. S.r.l. (6038)	Chiavari (Genova)	Sostanze e preparazioni	5907	21-12-1992
172	Senafarma S.p.a. (6751)	Lavagna (Genova)	Preparazioni	6300	25- 3-1994
173	Almanova medicinali Recco di Diena Giovanni (6745)	Recco (Genova)	Preparazioni	5784	4-11-1992
174	Chifar grossetana S.r.l. (6800)	Grosseto	Preparazioni	5991	1- 6-1993
175	Tre.Farm. S.p.a. (3430)	Bussana di Sanremo (Imperia)	Preparazioni	5669	23- 6-1992
176	A.Di.Var. S.p.a. (3013)	L'Aquila	Sostanze e preparazioni	6310	9- 4-1994
177	Farmomarsica S.r.l. (6419)	Avezzano (L'Aquila)	Preparazioni	5887	1- 3-1993
178	Istituto Behring S.p.a. (6963)	Scoppito (L'Aquila)	Preparazioni per uso diagnostico contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope	5980	12- 5-1993
179	Farmaceutica Leone S.r.l. (6129)	Sulmona (L'Aquila)	Sostanze e preparazioni	5931	25- 3-1993
180	Chifar lucchese S.r.l. (6797)	La Spezia	Preparazioni	5961	23- 4-1993
181	Federfarma servizi La Spezia S.r.l. (6862)	La Spezia	Sostanze e preparazioni	6034	7- 7-1993
182	Facta S.r.l. (6751)	Arcola (La Spezia)	Preparazioni	5778	24-10-1992
183	Farla - Soc. coop. a r.l. (6650)	Latina	Preparazioni	6031	7- 7-1993
184	Farmaceutici Magliocco - Soc. distributrice medicinali S.r.l. (6072)	Formia (Latina)	Preparazioni tabella V	5859	14- 1-1993
185	Abbott S.p.a. (0022)	Campoverde di Aprilia (Latina)	Preparazioni per uso diagnostico a base di sostanze delle tabelle I e III	5658	3- 6-1992
186	Alifarma S.r.l. (6831)	Lecce	Sostanze e preparazioni	5923	24-10-1992
187	Coofarma Salento - Soc. coop. a r.l. (6704)	Lecce	Preparazioni	5789	11-11-1992

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
188	Società leccese prodotti medicinali S.p.a. (3413)	Lecce	Preparazioni	5702	19- 7-1992
189	L. Stefanelli di Mario Panico e C. S.n.c. (6802)	Galatina (Lecce)	Preparazioni	5631	29- 4-1992
190	Li.Farm. S.r.l. (6230)	Livorno	Preparazioni	5560	7- 3-1992
191	Metem farmaceutici S.r.l. (6136)	Livorno	Preparazioni	6258	12- 3-1994
192	Chifar lucchese S.r.l. (6797) . . .	Lucca	Preparazioni	5970	7- 5-1993
193	Fa.Luc. S.r.l. (3152).	Lucca	Sostanze e preparazioni	6050	17- 7-1993
194	Donzelli e Fornasari S.p.a. (6796)	Viareggio (Lucca)	Sostanze e preparazioni	5941	27- 5-1992
195	So.Far.Ma. - Morra farmaceutici S.p.a. (6043)	Pollenza (Macerata)	Preparazioni	6225	8- 9-1993
196	Farmomarche S.r.l. (6870)	Recanati (Macerata)	Preparazioni	6183	7- 1-1994
197	A.Di.Var. S.p.a. (3013)	S. Egidio di Montecassiano (Macerata)	Sostanze e preparazioni	5613	9- 4-1992
198	Confarma S.p.a. (3089)	Mantova	Preparazioni	5691	1- 7-1992
199	Mantovani Amprica medicinali S.p.a. (3019)	Mantova	Preparazioni	6005	17- 6-1993
200	Senafarma S.p.a. (3132).	Marina di Carrara (Massa)	Preparazioni	6302	25- 3-1994
201	V.I.M. - Vendita ingrosso medicinali S.r.l. (6068)	Matera	Sostanze e preparazioni	6237	23- 2-1994
202	Farmaceutica S.p.a. (6184)	Messina	Preparazioni	6255	25- 2-1994
203	Rotelli Buffo e C. S.r.l. (6083). .	Messina	Preparazioni	6122	13-11-1993
204	Giovanni Mollica e C. S.p.a. (6806)	Messina	Preparazioni	6125	11-11-1993
205	Cesareo Farmacosm S.r.l. (6100)	Contesse (Messina)	Preparazioni	6020	11- 7-1993
206	S.I.C.E.A. - Società iniziative chimiche ed affini S.p.a. (6784)	Pistunina (Messina)	Preparazioni	6246	3- 3-1994
207	Enrico Mollica medicinali S.p.a. (6173)	Spadafora (Messina)	Preparazioni	6175	22-12-1993
208	Gecofarm S.r.l.	S. Agata Militello (Messina)	Sostanze e preparazioni	6147	9-12-1993
209	Acfa-Pharma S.p.a. (6646)	Milano	Preparazioni	6127	21-12-1993
210	Aziende farmacie comunali (3023)	Milano	Preparazioni	5963	23- 4-1993
211	Chinoin S.p.a. (0271)	Milano	Preparazioni	6060	11- 9-1993
212	Bracco industria chimica S.p.a. (3039)	Milano	Sostanze e preparazioni	6140	7- 2-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
213	Coop. farmaceutica Soc. coop. a r.l. (3082)	Milano	Preparazioni	6174	17- 1-1994
214	C.F.M.Co. Farmaceutica milanese S.p.a. (6338)	Milano	Sostanze tabelle III, IV e VI	5562	21- 3-1992
215	Gianni Colombo S.r.l. (6002). . .	Milano	Preparazioni	5788	18-11-1992
216	Comifar S.p.a. (3068)	Milano	Sostanze e preparazioni	5759	26-10-1992
217	Fardema di Federico De Maria e C. S.a.s. (6331)	Milano	Preparazioni	5921	17- 3-1993
218	Knoll S.p.a. farmaceutici (3232) .	Milano	Preparazioni	6038	9- 7-1993
219	La Commerciale farmaceutica S.r.l. (6729)	Milano	Preparazioni tabella V	6043	30- 7-1993
220	Medicalex S.r.l. (6790).	Milano	Sostanze e preparazioni tabella VI	5950	11- 4-1993
221	Sanofi Winthrop S.p.a. (3129) . .	Milano	Preparazioni tabella VI provenienti dall'estero	6176	30-12-1993
222	Sanitas S.r.l. (6419)	Milano	Preparazioni	6131	18-11-1993
223	Spem S.p.a. (6337).	Milano	Preparazioni	6012	22- 6-1993
224	Ufficio sanitario compartimentale Ente ferrovie dello Stato (3390)	Milano	Preparazioni	5488	14- 1-1992
225	Galenitalia S.p.a. (6077).	Assago (Milano)	Preparazioni	6089	1-10-1993
226	Ro.Ma.Sid. S.p.a. (6620)	Buccinasco (Milano)	Preparazioni	6155	1- 1-1994
227	Upjohn S.p.a. (6719)	Caponago (Milano)	Preparazioni tabella VI	5964	22- 5-1992
228	Comifar S.p.a. (3068)	Cavenago Brianza (Milano)	Preparazioni tabella V	6032	7- 7-1993
229	Bayer diagnostici S.p.a. (6688). .	Cavenago Brianza (Milano)	Preparazioni per uso diagnostico a base di barbitale e fenobarbitale	5826	4-12-1992
230	Byk Gulden Italia S.p.a. (0211) .	Cormano (Milano)	Kits diagnostici contenenti sostanze soggette alla legge n. 685/75	5830	14-12-1992
231	Alchymars S.r.l. (6433)	Ceriano Laghetto (Milano)	Sostanze e preparazioni	5986	21- 5-1993
232	Bayer S.p.a. (3065)	Garbagnate Milanese (Milano)	Sostanze e preparazioni	6199	13- 1-1994
233	Laboratori Mag S.p.a. (5064) . .	Garbagnate Milanese (Milano)	Sostanze tabelle IV e V	6124	16-11-1993
234	Ingrosso farm. S.r.l. (6494). . . .	Pozzuolo Martesana (Milano)	Preparazioni	6022	8- 7-1993
235	M.C.A. - Medical and Chemical Agency S.r.l. (6823)	Liscate (Milano)	Sostanze tabella VI	5805	21-11-1992
236	Ro.Ma.Sid S.p.a. (6859).	Mazzo di Rho (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	6154	1- 1-1994
237	Boehringer Mannheim Italia S.p.a. (6741)	Monza (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	6194	26- 1-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
238	Ravizza farmaceutici S.p.a. (1669)	Muggiò (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	6053	28- 7-1993
239	Comifar S.p.a. (6861)	Novate Milanese (Milano)	Sostanze e preparazioni	6045	12- 7-1993
240	ICN Biomedicals S.p.a. (6713) . .	Opera (Milano)	Preparati «tampone» per uso diagnostico, costituenti da miscele di barbiturici appartenenti alla tabella IV	5958	22- 4-1993
241	Medisca S.r.l. (6750).	Pero (Milano)	Preparazioni	6019	21- 6-1993
242	Dimerit - Distribuzione merci Italia S.r.l. (6676)	Peschiera Borromeo (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	5521	1- 2-1992
243	Faustfarm Italia S.p.a. (6693) . .	Peschiera Borromeo (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	5919	24- 3-1993
244	Cilag S.p.a. (5049).	Pioltello (Milano)	Preparazioni tabella V	6185	14- 2-1994
245	Farmanord S.r.l. (6703)	Pioltello (Milano)	Preparazioni tabella V	6105	26-10-1993
246	Catena farmaceutica Adda - C.F.A. (6714)	Pozzo d'Adda (Milano)	Preparazioni tabelle III, IV e V	5985	24- 5-1993
247	Farmitalia C. Erba S.r.l. (3048)	Rodano (Milano)	Sostanze e preparazioni	6193	29- 1-1994
248	Comifar S.p.a. (3068)	Rozzano (Milano)	Preparazioni tabella V	6033	7- 7-1993
249	Alterfarma S.r.l. (6711)	S. Giuliano Milanese (Milano)	Preparazioni	5648	17- 5-1992
250	Dipharma di C. Cavallazzi & C. S.r.l. (6316)	Sesto Martesiana (Milano)	Preparazioni	6236	24- 2-1994
251	Italfarco S.r.l. (6657)	S. Giuliano Milanese (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	6063	25- 9-1993
252	Silvano Chiapparoli e C. S.r.l. (6838)	S. Giuliano Milanese (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	6062	6- 9-1993
253	Istituto delle vitamine S.p.a. (4048)	Segrate (Milano)	Sostanze tabella VI	5766	23-10-1992
254	Kosma S.p.a. (6748).	Segrate (Milano)	Preparazioni	5977	19- 5-1993
255	M.S. Chemicals S.r.l. (6341) . . .	Segrate (Milano)	Sostanze tabella VI	5756	10-10-1992
256	Pieffe Nord S.r.l. (6870)	Segrate (Milano)	Preparazioni	5937	2- 4-1993
257	Profarco S.p.a. (6153)	Segrate	Preparazioni	6221	20- 2-1994
258	Consigliere S.r.l. (6339)	Settimo Milanese (Milano)	Preparazioni	5598	16- 4-1992
259	Martelli Italia Distribuzione S.r.l. (6821)	Settimo Milanese (Milano)	Preparazioni	6180	1- 1-1994
260	Carlo Sessa S.p.a. (6125)	Sesto S. Giovanni (Milano)	Sostanze tabelle III e V	5545	9- 3-1992
261	Di-Maf S.p.a. (6742)	Vignate (Milano)	Preparazioni	5838	29-12-1992
262	Antica farmaceutica modenese S.p.a. (3137)	Modena	Preparazioni	5889	22- 2-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
263	Co.Di.Farma - Cooperativa distribuzione farmaci Soc. coop. a r.l. (6004)	Modena	Sostanze e preparazioni	6187	21- 1-1994
264	Farmi - Farmaceutica mirandolese S.r.l. (6282)	Mirandola (Modena)	Preparazioni	5944	22- 4-1993
265	Alleanza farmaceutica distribuzione S.p.a. (6588)	Napoli	Preparazioni	6128	21-11-1993
266	Cofarm medicinali S.n.c. (6588) .	Napoli	Preparazioni tabelle IV e V	5962	23- 4-1993
267	Diemmeci S.r.l. (6392).	Napoli	Preparazioni	5567	23- 3-1992
268	Dr. G.B. Dal Re di Dal Re Giovanni Battista (6260)	Napoli	Preparazioni	5597	16- 4-1992
269	Figli di Luigi Orlandi e C. S.n.c. (6048)	Napoli	Preparazioni	6238	27- 2-1994
270	Fratelli Cicciotti S.n.c. (3064) . .	Napoli	Preparazioni	6168	31-12-1993
271	Fusco di Enrico e Vincenzo - Grossista specialità medicinali S.a.s. (6590)	Napoli	Preparazioni	5572	25- 3-1992
272	Guacci S.p.a. (6056).	Napoli	Preparazioni	5850	13- 1-1993
273	Dr. La Forgia Felice (6047) . . .	Napoli	Preparazioni	5563	16- 3-1992
274	Mormas medicinali S.p.a. (6735).	Napoli	Preparazioni	6110	15-10-1993
275	Tiosana farmaceutici S.r.l. (6743)	Napoli	Preparazioni	6230	24- 2-1994
276	Carrano S.n.c. di Ivan Carrano e C. (6202)	Casandrino (Napoli)	Preparazioni	6013	26- 6-1993
277	Gruppo Defal S.r.l. (6294)	Casandrino (Napoli)	Sostanze e preparazioni	5765	10-10-1992
278	Farvima medicinali S.p.a. (6787).	Casandrino (Napoli)	Preparazioni	5642	15- 5-1992
279	Fardea S.p.a. (6622).	Casalnuovo di Napoli (Napoli)	Preparazioni	5690	4- 7-1992
280	A.Di.Var. Angelini distribuzioni varie S.p.a. (3013)	Casavatore (Napoli)	Sostanze e preparazioni	5606	9- 4-1992
281	Defarm S.r.l. (6086)	Casoria (Napoli)	Preparazioni tabella V	5956	21- 4-1993
282	Fastfarm Italia S.r.l. (6054). . . .	Casoria (Napoli)	Preparazioni	5721	30- 7-1992
283	Faustfarm Italia S.r.l. (6693). . .	Casoria (Napoli)	Preparazioni	5843	29-12-1992
284	Ro.Ma.Sid. S.r.l. (6602).	Casoria (Napoli)	Preparazioni	6156	1- 1-1994
285	Carlo Natella S.r.l. (6156)	Castello di Cisterna (Napoli)	Preparazioni	5628	5- 5-1992
286	Paolo Tarantino e C. S.n.c. (6390)	Frattamaggiore (Napoli)	Preparazioni	5755	28- 9-1992

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
287	La Farmaceutica meridionale S.p.a. (6603)	Madonna dell'Arco S. Anastasia (Napoli)	Preparazioni	5848	28-12-1992
288	Formed S.r.l. (6712)	Melito (Napoli)	Preparazioni	5664	15- 6-1992
289	Distribuzione medicinali centro sud di Foroni e Tonacci S.r.l. (6825)	Mugnano di Napoli (Napoli)	Preparazioni	5637	15- 5-1992
290	Pasquale Brita (6869)	Pozzuolo (Napoli)	Specialità medicinali «Obliosen»	6120	3-11-1993
291	Farmaceutici Aristide Tonacci S.r.l. (6204)	Mugnano di Napoli (Napoli)	Preparazioni	5573	29- 3-1992
292	Ricci distribuzione di Paolo Ricci e C. S.n.c. (6828)	Mugnano di Napoli (Napoli)	Preparazioni	5697	10- 7-1992
293	Farmaceutici Di Puglia S.n.c. di A. Puglia e C. (6865)	S. Giorgio a Cremano (Napoli)	Preparazioni	6115	27-10-1993
294	Ce.Di.Far. S.r.l. (6595)	Nola (Napoli)	Preparazioni	6117	4-11-1993
295	Farmaceutica Sammarco di Sammarco Salvatore e Figli S.a.s. (6812)	Torre Annunziata (Napoli)	Preparazioni	5561	25- 3-1992
296	La Chimica S.r.l. (3235)	Novara	Preparazioni	5913	11- 3-1993
297	Unione farmaceutica novarese - Soc. coop. a r.l. (3436)	Novara	Preparazioni	5814	13-12-1992
298	Sardafarma S.r.l. (6393)	Nuoro	Preparazioni	5898	1- 3-1993
299	Difarma S.r.l. (6753)	Oristano	Sostanze e preparazioni	6327	10- 4-1994
300	S.I.M.A. - Società ingrosso medicinali e affini S.p.a. (6558)	Oristano	Preparazioni	6091	10-10-1993
301	Farmaceutici Berca di Bernardoni Giovanni, Cavara Pietro e C. S.a.s. (6515)	Padova	Preparazioni	5571	25- 3-1992
302	Farmaceutici Zanoni di Luciano Zanoni e C. S.a.s. (6169)	Padova	Preparazioni tabelle IV e V	5544	3- 3-1992
303	Farmitalia C. Erba S.r.l. (3048)	Padova	Preparazioni	6192	29- 1-1994
304	P. Felletti Spadazzi S.p.a. (3337)	Padova	Preparazioni	5824	20-12-1992
305	Labofarm S.a.s. di Bonazzi Lazzarato e C. (6632)	Padova	Preparazioni	5716	31- 7-1992
306	Silvano Monico S.r.l. (6626)	Padova	Preparazioni	5894	19- 2-1993
307	Tanel Bruno (6513)	Albignasego (Padova)	Preparazioni	5657	1- 6-1992
308	Dr. Mario Jacopetti S.a.s. di Renato e Roberto Jacopetti e C. (6594)	Camin (Padova)	Preparazioni	6163	30-12-1993
309	Dipromed S.r.l. (6785)	Ponte di S. Nicolò (Padova)	Preparazioni tabelle IV e V	6143	21-12-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
310	Dr. Giovanni Moschini e C. farmaceutici S.n.c. (6128)	Ponte S. Nicolò (Padova)	Preparazioni	5581	21- 3-1992
311	Therapeutica del dr. Ulderico Cravera (6162)	Limena (Padova)	Preparazioni	5561	13- 3-1992
312	Negri e Martini S.p.a. (6768) . .	Saonara (Padova)	Sostanze e preparazioni	5803	21-11-1992
313	Milani Leonardo S.r.l (6333) . .	Selvazzano (Padova)	Preparazioni	5844	31-12-1992
314	Attilio Bosco e figlio S.a.s. (6525)	Palermo	Preparazioni	5808	3-12-1992
315	G. Calì e figli S.p.a. (6438) . . .	Palermo	Preparazioni	5900	5- 3-1993
316	Cocilovo Giuseppe e figli S.n.c. (6275)	Palermo	Preparazioni	5793	20-11-1992
317	Gecofarm (ex Evima) (6639) . . .	Palermo	Preparazioni	5998	16- 6-1993
318	Garufi Guido e figli S.a.s. (6071)	Palermo	Preparazioni	6121	13-11-1993
319	Gecofarm S.r.l. (6824).	Palermo	Preparazioni	5764	5-10-1992
320	Lemarfarma S.p.a. (6175).	Palermo	Preparazioni	5762	26-10-1992
321	Orlando farmaceutici di Orlando Francesco Paolo e figlio S.n.c. (6140)	Palermo	Preparazioni	6123	13-11-1993
322	Re Gigante S.p.a. (6175)	Palermo	Preparazioni	5883	17- 2-1993
323	Re Roberto S.r.l. (6176)	Palermo	Preparazioni	5723	7- 8-1992
324	Riccobono S.p.a. (3359).	Palermo	Preparazioni	5920	24- 3-1993
325	S.A.F. di Carani Domenico (6524)	Palermo	Preparazioni	5583	9- 4-1992
326	C.D.F. - Centro distribuzione del farmaco (6016)	Parma	Sostanze e preparazioni	6216	12- 2-1994
327	Co.Far.Pa. - Cooperativa farmacisti Parma S.r.l. (6696)	Priorato di Fontanellato (Parma)	Sostanze e preparazioni	5880	4- 2-1993
328	Far.Co.Pa. - Farmaceutica cooperativa pavese Soc. coop. a r.l. (3120)	Pavia	Sostanze e preparazioni	6234	21- 2-1994
329	S.I.M.A. S.r.l. (6835)	Pavia	Sostanze tabelle IV e VI	5945	25- 4-1993
330	Laboratori Guieu S.p.a. (3246). .	Confienza (Pavia)	Sostanze e preparazioni	5981	24- 5-1993
331	Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.r.l. (3282)	Mede (Pavia)	Preparazioni tabella V	5672	3- 6-1992
332	Teofarma S.r.l. (5441).	Valle Salimbene (Pavia)	Preparazioni tabella V	5666	1- 6-1992

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
333	C.I.M. Perugia - Commercio ingrosso medicinali S.p.a. (3062)	Perugia	Preparazioni	6157	31-12-1993
334	Ferruzzi medicinali S.r.l. (3167)	Ponte Valleceppi (Perugia)	Preparazioni	6100	6-10-1993
335	La Farmaceutica aretina S.r.l. (6351)	Perugia	Preparazioni	6095	7-10-1993
336	Umbrafarm Soc. coop. a r.l. (6643)	Perugia	Preparazioni	5681	14- 6-1992
337	V.I.M. S.r.l. (6281)	Città di Castello (Perugia)	Sostanze e preparazioni	5678	18- 6-1992
338	C.I.M. Perugia - Commercio ingrosso medicinali S.p.a. (3062)	Foligno (Perugia)	Preparazioni	5892	22- 2-1993
339	Croce Azzurra S.r.l. (6414). . . .	Pesaro	Preparazioni	5863	26- 1-1993
340	A.Di.Var. S.p.a. (3013)	Pescara	Sostanze e preparazioni	5609	9- 4-1992
341	Far.Co.Pa. Farmaceutica cooperativa pavese a r.l. (3120)	Piacenza	Sostanze e preparazioni	6077	17- 9-1993
342	Chifar - Chimico farmaceutica aretina Soc. a r.l. (6350)	Mondopoli Valdarno (Pisa)	Preparazioni	5780	24-10-1992
343	Co.Fa.Pi. - Compagnia farmacisti pisani S.r.l. (6509)	Pisa	Preparazioni	5580	26- 3-1992
344	Immuno S.p.a. (6786)	Pisa	Preparazioni per uso diagnostico a base di barbitale e suoi sali	5620	13- 4-1992
345	Società italiana commercio medicinali affini - S.I.C.M.A. S.p.a. (3395)	Pisa	Preparazioni	5654	3- 6-1992
346	Ufficio sanitario compartimentale Ente ferrovie dello Stato (3390)	Pisa	Preparazioni	5817	6-12-1992
347	Chifar Chimico farmaceutica cecinese S.r.l. (6747)	Montescudaio (Pisa)	Preparazioni	5877	13- 2-1993
348	Farmacisti associati S.p.a. (3152)	Pistoia	Preparazioni	6217	16- 2-1994
349	Unione farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia S.p.a. (3438)	Pordenone	Preparazioni	5736	9- 9-1992
350	Copharm S.p.a. (6728)	Pordenone	Preparazioni	5994	29- 5-1993
351	Neo. Farma L. S.p.a. (6789). . .	Potenza	Preparazioni	5790	11-11-1992
352	Co.Farm. S.r.l. (6858).	Ragusa	Sostanze e preparazioni	6132	18-11-1993
353	D.M. Barone S.p.a. (6437)	Modica (Ragusa)	Sostanze e preparazioni	5752	4-10-1992
354	Azienda municipalizzata farmacie comunali (6726)	Ravenna	Preparazioni	5928	8- 4-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
355	Co.Di.Farma - Cooperativa distribuzione farmaci - Soc. coop. a r.l. (6004)	Ravenna	Sostanze e preparazioni	5797	28-11-1992
356	Croce Azzurra S.r.l. (6414). . . .	Ravenna	Preparazioni	5862	26- 1-1993
357	La Depositaria S.r.l. (3236). . . .	Faenza (Ravenna)	Preparazioni	5873	23- 1-1993
358	Cuzzocrea S.r.l. (6184)	Reggio Calabria	Preparazioni	5792	18-11-1992
359	Farmaceutici Fratelli Pulitani Arcudi di Eusebio e Giovanni Pulitani S.n.c.	Reggio Calabria	Preparazioni tabelle IV e V	5630	29-4-1992
360	Ufficio sanitario compartimentale ferrovie dello Stato (3390)	Reggio Calabria	Preparazioni	6008	17- 6-1993
361	Farmacie comunali riunite - Azienda Municipale (3151)	Reggio Emilia	Sostanze e preparazioni	6090	12-10-1993
362	ICE S.r.l. (6778)	Reggio Emilia	Sostanze	5773	22-10-1992
363	Re.Med. - Reggiana medicinali S.r.l. (3357)	Reggio Emilia	Preparazioni	5770	19-10-1992
364	Farmaceutica Morelli S.r.l. (6058)	Vazia (Rieti)	Sostanze e preparazioni	5695	1- 7-1992
365	A.Di.Var. S.p.a. (3013)	Roma (via Pacinotti)	Sostanze e preparazioni	6309	9- 4-1994
366	A.Di.Var. S.p.a. (3013)	Roma (via Morozzo della Rocca)	Sostanze e preparazioni	6313	9- 4-1994
367	Agrar Società industriale e commerciale S.r.l. (6442)	Roma	Sostanze e preparazioni	5740	28- 9-1992
368	Associazione romana cooperativa acquisto farmaceutica - A.R.C.A. Farmaceutica - Soc. coop. a r.l. (6412)	Roma	Preparazioni	5563	29- 3-1992
369	Bio Max S.r.l. (6810)	Roma	Preparazioni	5568	4- 3-1992
370	Caf-Latium - Soc. coop. a r.l. (6444)	Roma	Sostanze e preparazioni	5569	10- 3-1992
371	Cofaro Soc. coop. a r.l. (6410) .	Roma	Preparazioni	6081	15- 9-1993
372	Cooperativa Farmauno Soc. coop. a r.l. (6731)	Roma	Preparazioni	5354	11- 7-1991
373	Croce rossa italiana (6562)	Roma	Preparazioni	5706	19- 7-1992
374	Deltafarm S.r.l. (6795).	Roma	Preparazioni	5728	6- 9-1992
375	D.G.M. S.r.l. (6868).	Roma	Preparazioni	6207	22- 1-1994
376	Farzedi S.r.l. (6850)	Roma	Preparazioni tabelle IV e V	5776	22-10-1992
377	Farmaceutici Paolini S.p.a. (3281)	Roma	Preparazioni	5992	1- 6-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
378	Galenitalia S.p.a. (6077).	Roma	Preparazioni	5670	17- 6-1992
379	Grisonfarma S.r.l. (6711)	Roma	Preparazioni	5771	23-10-1992
380	Industria Farmaceutica Serono S.p.a. (6867)	Roma	Preparazioni	6082	16- 9-1993
381	La Commerciale farmaceutici S p.a. (6032)	Roma	Preparazioni	5677	14- 6-1992
382	Lirifarma S.r.l. (6536)	Roma	Preparazioni	6011	21- 6-1993
383	Alberto e Fabrizio Mancuso S.n.c. (6025)	Roma	Preparazioni	5661	29- 5-1992
384	Dr. Cesare Mancuso S.r.l. (6706)	Roma	Preparazioni	6215	17- 2-1994
385	Megrafarm Grana medicinali di Grana Giuseppe S.a.s. (6645)	Roma	Preparazioni	5973	7- 5-1993
386	Mirapharma S.r.l. (6638)	Roma	Preparazioni	5763	17-10-1992
387	Dr. Mirazita Giuseppe (6026 a) .	Roma	Preparazioni	5547	28- 2-1992
388	Mirazita Massimo (6026 b). . . .	Roma	Preparazioni	5548	1- 3-1992
389	Parapharm italiana S.r.l (6734). .	Roma	Preparazioni tabelle IV e V	6092	29- 9-1993
390	Pharmagic di G. Cassar e C. S.a.s. (6665)	Roma	Preparazioni	6141	12-12-1993
391	Samil S.p.a. (6832).	Roma	Preparazioni tabella V	5811	5-12-1992
392	Senafarma S.p.a. (6588)	Roma	Preparazioni	6299	25- 3-1994
393	Ufficio sanitario compartimentale Ente ferrovie dello Stato (3390)	Roma (Tiburtina)	Preparazioni	5832	16-12-1992
394	S.F.R. - Società farmaceutici romana S.p.a. (6274)	Roma	Preparazioni	5968	7- 5-1993
395	Specialità medicinali - Spe.Me. S.r.l. (3417)	Roma	Preparazioni	6028	16- 7-1993
396	Defarm S.r.l. (6086)	Capena (Roma)	Preparazioni	5816	29-11-1992
397	Difarmit S.r.l. (6691)	Capena (Roma)	Preparazioni tabelle IV e V	5860	14- 1-1993
398	Farmabox S.r.l. (6852)	Capena (Roma)	Preparazioni tabelle IV e V	6042	9- 7-1993
399	Coopertiva Farmauno Soc. coop. a r.l. (6731)	Castelnuovo di Porto (Roma)	Preparazioni	6046	14- 7-1993
400	Bio-Roma Centro distribuzione del farmaco S.r.l. (6672)	S. Angelo Romano (Roma)	Preparazioni	6206	22- 1-1994
401	Castelfarma S.a.s. di G. Stefanini e C. (6690)	Ciampino (Roma)	Preparazioni	5857	28- 1-1993
402	Farmaceutici Donati di Domenico Donati e C. S.n.c. (6057)	Civitavecchia (Roma)	Preparazioni	6084	2-10-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
403	Me.Di.Ci. - Medicinali dietetici Civitavecchia S.p.a. (6587)	Civitavecchia (Roma)	Preparazioni	5932	24- 3-1993
404	Pieffe depositi S.a.s. di Peruzzi Pietro Secondo (6095)	Formello (Roma)	Preparazioni	6239	26- 2-1994
405	Tredi S.r.l. (6447)	Genzano (Roma)	Preparazioni	5741	8- 9-1992
406	Demax S.r.l. (6811)	Guidonia	Preparazioni	6051	22- 7-1993
407	Dietalfarma S.r.l. (6730).	Monterotondo Scalo (Roma)	Preparazioni	5929	9- 4-1993
408	Depofarm S.r.l. (6848).	Monterotondo Scalo (Roma)	Preparazioni tabelle IV e V	5686	15- 6-1992
409	Mantovani Amprica medicinali S.p.a.	Rovigo	Preparazioni	6004	17- 6-1993
410	P. Felletti Spadazzi S.p.a. (3337)	Rovigo	Preparazioni	5825	20-12-1992
411	Alsafarm S.p.a. - Alleanza salernitana farmaceutica (6716)	Salerno	Preparazioni	5888	15- 2-1993
412	Farmas S.p.a. (3156)	Salerno	Preparazioni	5914	10- 3-1993
413	Ruoppolo farmaceutici S.r.l. (6683)	Salerno	Preparazioni tabelle IV e V	6161	29-12-1993
414	Della Corte Luigi di Oscar Leo (6222)	Nocera Inferiore (Salerno)	Preparazioni	5828	20-12-1992
415	A.Di.Var. S.p.a. (3013)	Sassari	Preparazioni	5607	9- 4-1992
416	Cima S.r.l. (3063)	Sassari	Preparazioni	6135	5-12-1993
417	Difarma S.r.l. (6753).	Sassari	Sostanze e preparazioni	5895	3-10-1992
418	Facta S.r.l. (6809)	Savona	Sostanze e preparazioni	6113	1- 3-1993
419	Migliorini e Sollazzi S.n.c. di Sollazzi A. e C. (6407)	Siena	Preparazioni	5555	10- 3-1992
420	Senafarma S.p.a. (6024).	Monteriggioni (Siena)	Sostanze e preparazioni	6301	25- 3-1994
421	U.Ni.F.Or. - Unione farmaceutica orientale S.p.a. (6814)	Siracusa	Preparazioni tabelle III, IV e V	5662	27- 5-1992
422	Alceste Faggi di Alceste e Dario Faggi S.n.c. (6826)	Sondrio	Preparazioni tabelle IV e V	5815	13-12-1992
423	Farmaceutica valtellinese S.r.l. (3142)	Sondrio	Sostanze e preparazioni	6087	3-10-1993
424	Cooperativa tarantina farmacisti titolari - Soc. coop. a r.l. (6532)	Taranto	Preparazioni	5809	6-12-1992
425	Ragusa Remo farmaceutici S.r.l. (6579)	Taranto	Preparazioni	6066	24- 9-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
426	Itriafarma - Cooperativa farmacisti titolari della Valle d'Itria - Soc. coop. a r.l. (6670)	Martina Franca (Taranto)	Sostanze e preparazioni	5948	19- 4-1993
427	Izzo farmaceutici S.r.l. (6779) . .	Martina Franca (Taranto)	Sostanze e preparazioni	6205	22- 1-1994
428	Unione farmacisti - Soc. coop. a r.l. (6679)	Teramo	Sostanze e preparazioni	6002	16- 6-1992
429	C.I.M. Perugia - Commercio ingrosso medicinali S.p.a. (3062)	Terni	Preparazioni tabella V	5893	23- 2-1993
430	Ferruzzi medicinali S.r.l. (3167) .	Terni	Preparazioni	6085	6-10-1993
431	Lapi medicinali S.r.l. (6172) . . .	Terni	Preparazioni	5592	27- 3-1992
432	Farprosan distribuzione S.p.a. (6217).	Orvieto (Terni)	Preparazioni	6003	10- 7-1992
433	Farmaceutici Sigliano S.r.l. (6749)	Torino	Preparazioni	5636	14- 5-1992
434	Far.Mec S.r.l. (6309)	Torino	Preparazioni	5617	10- 4-1992
435	D. Gay e C. S.p.a. (3182)	Torino	Preparazioni	5918	23- 3-1993
436	Giovine farmaceutici S.r.l. (6553)	Torino	Preparazioni	6244	18- 2-1994
437	L'Igienica di A. Piccardo e C. S.a.s. (6276)	Torino	Preparazioni	6104	29-10-1993
438	Neo Farma di Boggia e C. S.n.c. (6401)	Torino	Preparazioni	6074	10- 9-1993
439	Remedia di Robiolia e C. S.n.c. (6416)	Torino	Preparazioni	6231	23- 2-1994
440	Ufficio sanitario compartimentale Ente ferrovie dello Stato (3390)	Torino	Preparazioni	6144	18-12-1993
441	Co.Fa.P. (3018).	Moncalieri (Torino)	Sostanze e preparazioni	5882	12- 2-1993
442	Fagit S.p.a. (6822).	Venaria (Torino)	Preparazioni tabella V	5566	21- 3-1992
443	P.D.B. Zan. Piccardo Curioni - Prodotti farmaceutici da banco S.r.l. (6773)	Venaria (Torino)	Preparazioni	6023	10- 7-1993
444	Spefar farmaceutici di Curioni Gualtiero e Zan Pier Giorgio S.n.c. (3418)	Venaria (Torino)	Preparazioni	6184	16- 1-1994
445	Pietro Salvo di Elio Marini (6628)	Trapani	Preparazioni	5753	28- 9-1992
446	Rag. Antonio Volpetti di Volpetti Delia e Russo Leonarda S.n.c. (6550)	Trapani	Preparazioni	6220	18- 2-1994
447	Nuova Safarm S.p.a. (6775) . . .	Castelvetrano (Trapani)	Sostanze e preparazioni	5997	16- 6-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
448	Marsalfarma S.r.l. (6611)	Marsala (Trapani)	Preparazioni	6233	10- 2-1994
449	Azienda farmaceutica municipalizzata di Trento (3023)	Trento	Preparazioni	5625	27- 4-1992
450	Unifarm S.p.a. (6019)	Ravina di Trento (Trento)	Sostanze e preparazioni	5827	21-12-1992
451	Società Adriatica medicinali S.p.a. (3405)	Treviso	Sostanze e preparazioni	6068	9- 9-1993
452	Unione farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia S.p.a. (3438)	Treviso	Sostanze e preparazioni	5734	9- 9-1992
453	Negri e Martini S.p.a. (3323) . .	Gorgo al Monticano (Treviso)	Sostanze e preparazioni	5781	24-10-1992
454	Farmaci S.r.l. (6396).	Trieste	Preparazioni	5656	3- 6-1992
455	Unione farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia S.p.a. (3438)	Trieste	Preparazioni	5735	9- 9-1992
456	Copharm S.p.a. (6728)	Muggia (Trieste)	Preparazioni Codeina fosfato	5707	11- 7-1992
457	Farmaceutici Rinaldi di Rinaldi Lucio (3360)	Udine	Preparazioni	5899	10- 3-1993
458	Unione farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia S.p.a. (3438)	Udine	Sostanze e preparazioni	5733	9- 9-1992
459	La Farmaceutica S.p.a. (3138) . .	Varese	Preparazioni	5599	18- 4-1992
460	Confab farmaceutico bustese (6018)	Busto Arsizio (Varese)	Preparazioni	6134	21-11-1993
461	Gallofarma medicinali di Sergio Crespi & C. S.a.s. (6021)	Gallarate (Varese)	Preparazioni	6167	31-12-1993
462	Ciba-Geigy S.p.a. (3060)	Origgio (Varese)	Preparazioni	5586	25- 3-1992
463	Ufficio sanitario compartimentale ferrovie dello Stato (3390)	Venezia	Preparazioni	5705	8- 7-1992
464	Società Adriatica medicinali S.p.a. (3405)	Campalto (Venezia)	Preparazioni	6067	9- 9-1993
465	Unifarma S.p.a. (6563)	Biella (Vercelli)	Preparazioni	6029	4- 7-1993
466	Comifar 2 S.p.a. (3163)	Verona	Preparazioni	6025	4- 7-1993
467	Negri e Martini S.p.a. (3323) . .	Verona	Sostanze e preparazioni	5802	21-11-1992
468	Ufficio sanitario compartimentale Ente ferrovie dello Stato (3390)	Verona	Preparazioni	6227	2- 2-1994
469	Bergamaschi Pharma S.r.l. (3028)	Parona di Valpolicella (Verona)	Sostanze e preparazioni	6158	19-12-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
470	Mantovani Amprica medicinali S.p.a. (6548)	Settimo di Pescantina (Verona)	Preparazioni	6006	17- 6-1993
471	Comifar 2 S.p.a. (3069)	Altavilla Vicentina (Vicenza)	Sostanze e preparazioni	6027	4- 7-1993
472	Zambon Group S.p.a. (3454) . .	Vicenza	Preparazioni	6101	2-10-1993
473	Mario Cremona S.p.a (3085). . .	Romano d'Ezzelino (Vicenza)	Preparazioni	5718	15- 7-1992
474	Nuova vicentina medicinali S.r.l. (3307)	Bolzano Vicentino (Vicenza)	Preparazioni	5878	11- 2-1993
475	Castellini e Bazzani S.r.l. (3049)	Viterbo	Preparazioni	5965	26- 4-1993
476	Farmaceutica viterbese Far.Vit. di Franco Montalboldi e C. S.a.s. (3143)	Viterbo	Preparazioni	6099	15-10-1993
477	Chifar Aretina S.r.l. (6350). . . .	Viterbo	Preparazioni	5972	1- 5-1993

92A2187

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Concessione di agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI nella seduta del 31 gennaio 1992 ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 74 del testo unico n. 218/78 i programmi d'investimento presentati dalle seguenti società:

1) CARBOSULCIS S.P.A. per la realizzazione di un nuovo impianto a Gonnessa (Cagliari).

Il programma è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, è determinato, comprese le maggiorazioni di un quinto per l'ubicazione e per il settore, in L. 173.723.480.000.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 12.000 milioni nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/1978;

2) JANSSEN FARMACEUTICI per l'ampliamento dello stabilimento di Latina.

Il relativo programma è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 10.038,3 milioni, è determinato in lire 11.218,4 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 11.178 milioni, di cui lire 3.194 milioni per scorte di materie prime e semilavorate, nei limiti in cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/1978;

3) ESSO ITALIANA S.P.A. per l'ammodernamento della raffineria di petrolio greggio ubicata nel territorio dei comuni di Augusta e Melilli (Siracusa).

Il programma d'investimento è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 68.160 milioni è determinato in lire 48.069 milioni;

4) EMBLEM EUROPE S.P.A. per la realizzazione di un nuovo impianto nel territorio di Pisticci (Matera).

Il programma d'investimento è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Al suddetto programma, rientrante nell'ambito delle iniziative sostitutive, sono riconoscibili le seguenti agevolazioni:

contributo in conto capitale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 64/1986, di lire 12.144,3 milioni;

finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, comma 8 e art. 11 della legge n. 64/1986, di lire 17.394,8 milioni, di cui 560 milioni per scorte di materie prime e semilavorate;

5) UNIL-IT S.P.A. - già SAGIT S.P.A. per l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di Cisterna di Latina (Latina).

Il programma d'investimento è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 24.763 milioni, è determinato in lire 4.372 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 2.894 milioni, di cui lire 800 milioni per scorte di materie prime e semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/1978;

6) UNIL-IT S.P.A., già SAGIT S.P.A. per l'ammodernamento dello stabilimento di Caivano (Napoli).

Il relativo programma d'investimento è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 21.067 milioni, è determinato, compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in L. 7.328.340.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in lire 12.512 milioni, di cui lire 600 milioni per scorte di materie prime e semilavorate;

7) HIMONT ITALIA S.R.L. già S.P.A. per l'ammodernamento dello stabilimento di Brindisi (ex Montedison).

Il programma d'investimento è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 34.775 milioni, è determinato in lire 4.171,2 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato è riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 e del disposto di cui alla citata delibera CIPI del 20 dicembre 1990, tenuto conto del contributo già concesso dal Ministero dell'industria ai sensi della legge n. 308/1982, è determinato in lire 10.310,8 milioni;

8) FIAT GEOTECH S.P.A., già FIAT ALLIS EUROPE S.P.A. per l'ampliamento dello stabilimento ubicato nel territorio dei comuni di Lecce e Surbo (Lecce).

Il programma d'investimento è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 15.082 milioni, è determinato, compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in L. 5.444.478.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in L. 8.572.040.000, di cui lire 2.440,4 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

9) INCA INTERNATIONAL S.P.A. per l'ampliamento dello stabilimento di Pisticci (Matera).

Il programma d'investimento è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Al suddetto programma, rientrante nell'ambito delle iniziative sostitutive, sono riconoscibili le seguenti agevolazioni:

contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 64/1986, di lire 8.761,8 milioni;

finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, comma 8 e art. 11 della legge n. 64/1986, di lire 12.478,4 milioni, di cui 2.546 milioni di lire per scorte di materie prime e semilavorate.

92A2227

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 7 febbraio 1984 recante: «Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa, stabilite ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i comuni della provincia di Cosenza». (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984).

Tra i prospetti annessi al decreto citato in epigrafe, alla pag. 63 del sopra indicato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nel prospetto riguardante il comune di Figline Vegliaturo, nella colonna riportante la qualità della coltura, dove è scritto: «Bosco *di alto fusto*», si legga: «Bosco *ceduo*».

92A2190

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 17 dicembre 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1992)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 39, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al penultimo rigo, dove è scritto: «chirurgia generale *II*», si legga: «chirurgia generale *I*».

92A2191

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200